



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
FIRENZE**

_____ Direzione Distrettuale Antimafia _____

R.G.N.R. 25816/2010

DECRETO DI PERQUISIZIONE

Riferito a:

QUATTRO A srl ha sede in Roma in Via di Porta Medaglia nr.131 (cf. 07833150589), presidente del CdA MONTANARI Daniela, nata a Roma il 11.09.1964 ivi residente via Castel di Leva 263 - **non indagata**

IL PUBBLICO MINISTERO, letti gli atti del procedimento sopra indicato a carico di:

Bacci Stefano + altri per i reati di cui agli artt. 110, 416, 319, 321, 323, 356, 640 codice penale, 26 TU dlgs 152/2006, 181 comma 1 bis TU beni culturali.

MOTIVAZIONE

Considerato che il fondato motivo si evince dagli accertamenti effettuati in sede di polizi giudiziaria e documentati agli atti del procedimento;

In particolare dalle indagini è emerso che

1) L'oggetto delle indagini: le vicende della esecuzione dell'appalto Tav.

Le indagini svolte afferiscono ai contratti di appalto e alla esecuzione delle opere di penetrazione urbana della linea ferroviaria ad Alta Velocità/Alta Capacità nel Nodo di Firenze, che si inserisce nel più ampio complesso di interventi infrastrutturali previsti per la realizzazione della linea AV/AC Milano-Napoli.

L'intervento consiste nella realizzazione di due nuovi binari destinati al traffico AV/AC che si collegheranno a nord, nei pressi della Stazione di Firenze Castello, con la linea AV/AC della tratta Firenze-Bologna e a sud, in corrispondenza della Stazione di Firenze Campo Marte, con la linea Direttissima Firenze- Roma.

Le principali opere che fanno parte di questo intervento sono costituite dalle gallerie del Passante che si sviluppano tra le stazioni di Firenze Castello e Firenze Campo di Marte, dalla Nuova Stazione posta nell'area degli ex-Macelli e dal diverso e separato manufatto di Scavalco realizzato per fluidificare il traffico ferroviario tra le stazioni di Firenze Castello e Firenze Rifredi.

Il Passante AV/AC è costituito da due gallerie a singolo binario poste ad interasse di circa 20 metri realizzate mediante scavo meccanizzato che, partendo da Campo Marte, raggiungono la Nuova

Stazione AV/AC, per proseguire fino alla zona di Firenze Castello, dove la linea riemerge in superficie. La lunghezza complessiva delle gallerie è di circa 6 Km.

La Nuova Stazione AV/AC è ubicata nell'area degli ex-Macelli comunali di Firenze ed è destinata a diventare il principale nodo di interscambio cittadino mediante collegamenti diretti con la nuova linea tranviaria e le linee ferroviarie metropolitane di superficie. L'opera è costituita da un camerone interrato di lunghezza pari a 450 m e larghezza pari a 52 m ripartito su tre livelli altimetrici: quello delle banchine è posto a circa 25 m al di sotto del piano campagna. La copertura esterna, che avvolge l'intera stazione, è composta da una volta a struttura reticolare con orditura diagonale e pannelli inseriti nella griglia della struttura principale, che consentono un'ampia rifrazione della luce solare in modo da illuminare gli ambienti sottostanti.

L'opera di Scavalco si colloca nella zona posta fra le stazioni di Firenze Castello e Firenze Rifredi ed è costituita da un manufatto scatolare, parzialmente interrato, con due fornici affiancati, all'interno dei quali verranno collocate rispettivamente la nuova sede della linea Direttissima e la futura sede della linea AV. Nell'ambito di tale opera è prevista inoltre una diramazione della linea AV (bretella per S.M. Novella) che consentirà l'ingresso dei treni AV/AC nella stazione di Firenze S.M. Novella.

Oltre alle opere principali sopra descritte, sono previste nello stesso intervento, una serie di opere accessorie quali la realizzazione del By-pass del Torrente Mugnone ed il completamento del cosiddetto Corridoio Attrezzato.

Tutto sinteticamente e sommariamente ad oggi risultano realizzate:

Le opere infrastrutturali connesse alla fluidificazione del traffico ferroviario (il cosiddetto scavalco Lotto 1),

le opere propedeutiche, funzionali al lotto 2 in cui è articolata l'opera, fra cui la realizzazione delle gallerie, (opera ormai completata), per la collocazione del macchinario di scavo (fresa) e la nuova stazione per la quale i lavori di sbancamento propedeutici alla sua realizzazione sono in corso di esecuzione o in procinto di iniziare.

L'origine delle indagini e i primi accertamenti di reato: le attività organizzate finalizzate al traffico di rifiuti e la truffa ai danni di RFI.

Nell'ambito della esecuzione di tale opera pubblica, l'indagine ha preso le mosse da un accertamento fatto dal Corpo Forestale dello Stato e dall'Arpat in ordine allo smaltimento abusivo da parte di alcune imprese, fra cui Ecogest dei fratelli Bencini e della impresa Varvarito, di ingentissime quantità di fanghi derivanti dalla realizzazione di paratie preliminari allo scavo del tunnel e della nuova stazione. Questi fanghi risultavano prodotti a causa dell'uso di bentonite direttamente messa in falda, con estrazione di terreno di natura limosa che si miscelava con la bentonite e con l'acqua, creando una sostanza in nulla assimilabile ad un terreno, ma in tutto riconducibile a un fango di origine artificiale.

Le indagini nel dicembre 2010 hanno portato alla esecuzione di perquisizioni e sequestri e accertamento di numerose aree ricettacolo di queste migliaia di tonnellate di rifiuti conferiti in modo completamente abusivo, principalmente dalle imprese Varvarito e Ecogest su indicazione dei responsabili di Nodavia Saraceno, Forlani, Bolondi. La gestione tra il 2009 e il 2010 è risultata illegittima in quanto del tutto estranea alla disciplina sui rifiuti (Conferimenti alla Nuova Lam di Sesto San Giovanni e alla discarica di Campati a Scarperia). Gli accertamenti svolti sul punto hanno consentito di acclarare che tale attività fosse organizzata, gestita in modo unitario e coordinato da un unico soggetto su precisa direttiva e indicazione dei vertici di Italferr. In tale contesto è stato accertato un rapporto privilegiato tra Bencini Oliviero e Giorgetti, quale direttore di cantiere Nodavia,

affinchè venisse affidato da Nodavia a Ecogest lo smaltimento illecito, con compenso ulteriore percepito dal Giorgetti ed erogatogli dai Bencini.

In seguito alle perquisizioni e sequestri del dicembre 2010 è stato accertato da ulteriori sopralluoghi e acquisizioni documentali nonché dalle indagini svolte dai Carabinieri del Ros, che le attività illecite sono proseguite e si sono variamente configurate come specificato in dettaglio nel capo di imputazione. In particolare è stato accertato che Saraceno per Nodavia abbia approfittato della contestazione del reato per truffare la stazione appaltante (RFI) facendo credere che i rifiuti sarebbero stati smaltiti correttamente come fanghi di perforazione e conferiti in discarica. In realtà RFI pagava un costo di smaltimento, ben superiore ai prezzi di mercato in cui, da una parte, la gestione era comunque abusiva poiché il produttore del rifiuto lo trattava senza autorizzazione nel cantiere, stoccandolo per diversi giorni in vasche per farne decantare la parte liquida, che scaricava senza autorizzazione in falda, e dall'altra è stato accertato che i prezzi erano gonfiati al fine di consentire a Nodavia di crearsi delle poste in nero. Un cosiddetto doppio contratto veniva fatto firmare agli smaltitori o comunque era consolidato un accordo per cui ciò che veniva effettivamente pagato da Nodavia era una somma inferiore a quella risultante nel contratto perchè una parte veniva retrocessa per costituire somme liquide occulte.

In questo contesto è stato accertato dai Ros che il conferimento di questi rifiuti aveva una unitaria regia, ove le ditte smaltitrici si dividevano in pieno accordo i quantitativi, risultando in realtà solo apparenti smaltitori, ma di fatto gestendo tutta l'attività di raccolta, trasporto e smaltimento in discarica, la ditta Veca Sud di Maddaloni, gestita da Lazzaro Ventrone, che in concreto è risultata avere il quasi monopolio del trasporto e movimento terra dell'appalto (gran parte delle oltre 413 mila tonnellate di fanghi sono state trasportate e smaltite a cura del Lazzaro Ventrone e di Veca Sud) La figura del Ventrone e della impresa Veca Sud è risultata, da accertamenti svolti e da fonti di prova acquisite in atti, strettamente collegata a ambienti della criminalità organizzata di tipo camorristico e in particolare ai clan dei Casalesi e alla famiglia Caturano.

Sono stati così identificati gli smaltitori dei fanghi con le modalità abusive dette (Varvarito Hidra, Ecogest, HTR) e gli impianti di destinazione (Cava Calcinata srl, Fontana Larga srl, Quattro A srl, Furia srl), come anche descritte dalle consulenze in atti, rispetto ai quali quindi appare assolutamente necessario comprendere quali siano i rapporti intercorsi tra tutti costoro, sia economici che di strategia imprenditoriale, capire per quale ragione tutti si siano rivolti nella movimentazione terre alla impresa di Maddaloni Veca Sud, se vi siano contiguità di talune aziende coinvolte nella gestione con le attività imprenditoriali della famiglia Ventrone e se vi siano accordi occulti tra il General Contractor (Nodavia) o il suo socio di maggioranza (Coopsette che di fatto dirige la gestione dell'appalto) e la medesima Veca Sud.

L'appalto del lotto 2 (il tunnel) nei primi mesi del 2012 è arrivato all'esaurimento della fase di predisposizione preliminare delle paratie o trincee, ed ora deve essere intrapresa la attività di scavo vero e proprio del tunnel con la fresa a pressione. Dalla lettura della documentazione e dalle acquisizioni probatorie in atti, fra cui anche le consulenze tecniche emerge chiaramente che ciò che uscirà dalla fresa non può che essere un rifiuto, in quanto miscela prodotta fin dall'origine da una perforazione a pressione del terreno con impiego di sostanze chimiche di lubrificazione e liquide, quali schiume, tensioattivi, glicole. Il prodotto che ne deriva è quindi una sorta di pasta molle in nulla assimilabile all'originario terreno esistente, che dovrebbe avere nella logica e nel rispetto della normativa un trattamento preliminare adeguatamente strutturato e autorizzato, non potendo essere utilizzato tal quale ed avendo evidenti caratteristiche incompatibili con un sottoprodotto ai sensi dell'art 184 bis del dec. Legisl 152/2006. Il che non comporterebbe necessariamente conferimento in discarica e lievitazione dei costi, ma studio di progetti di recupero e reimpiego, rispettosi dell'ambiente e preventivamente autorizzati.

Nulla di tutto ciò risulta essere avvenuto, ma anzi le indagini svolte hanno portato a acquisire elementi rilevanti che dimostrano che gli indagati hanno chiarissima la percezione della natura di rifiuto dello scarto che andranno a produrre e la volontà di gestirlo abusivamente previa artata

predisposizione dei documenti tecnici ed amministrativi per far rientrare i fanghi della fresa nelle recenti norme regolamentari derogatorie ai loro fini utili a fornire, a prima vista, una apparente veste di legittimità a tale illecito smaltimento rifiuti e apparente causa di giustificazione della attività illecita intrapresa.

Tale aspetto in particolare coinvolge i soggetti appartenenti alla stazione appaltante Italferr e Rfi e quindi le società riconducibili alla Holding delle Ferrovie dello Stato, che, a fronte di un progetto del tutto carente in punto di adeguata valutazione dei costi e di soluzioni corrette dal punto di vista ambientale, perseguono in tutti i modi la realizzazione dell'opera considerando le condizioni, i limiti e le procedure previste dalla legge un mero ostacolo da superare ad ogni costo e non già un presidio di legalità e di tutela della salute pubblica e dei conti pubblici, fondandosi su un postulato che non ammette discussioni dal loro punto di vista: che le miscele di scavo fuoriuscenti dalla fresa siano un mero sottoprodotto innocuo dal punto di vista ambientale da trattare come non rifiuto, prescindendo da ogni considerazione di tutela dell'ambiente e di applicazione della legge in materia.

Altro aspetto invece della medesima gestione abusiva coinvolge gli esecutori dell'opera appaltata, i quali invece, approfittano della assoluta inadeguatezza delle clausole contrattuali in tema di gestione ambientale per scaricare sulla stazione appaltante la lievitazione dei costi dell'opera, derivanti dalla ovvia necessità di gestire gli scarti come rifiuti. In tale prospettiva i soggetti riferibili a Nodavia hanno operato e continuano ad operare al fine di conseguire un ingiusto profitto per la propria azienda così sintetizzabile:

- fino al dicembre 2010 smaltendo i rifiuti abusivamente;
- dopo la contestazione della attività illecita e la classificazione dei fanghi dei rifiuti, lucrando percentuali di intermediazione gonfiate a dismisura (perché lo stesso fango ora trattato come rifiuto viene a costare fino a 20 volte di più) e perdurando al contempo una gestione abusiva, in quanto il trattamento del rifiuto in cantiere con disidratazione del fango per renderlo palabile e quindi smaltibile in discarica, avviene senza alcuna autorizzazione e con modalità tipiche riconducibili a un trattamento di un rifiuto con scarichi non autorizzati, stoccaggi in piscine prive di sistemi di raccolta dei liquami e dispersione dei fanghi sui piazzali e in falda.
- affidamento occulto dello smaltimento, tramite ditte compiacenti;
- il costo che Nodavia espone alla stazione appaltante per la gestione del rifiuto è enormemente più elevato dei normali prezzi di mercato, tanto che Nodavia non appare affatto interessata a trovare il prezzo migliore, quanto piuttosto ad affidare la gestione complessiva dei rifiuti, attraverso la fittizia interposizione di ditte fiorentine fra cui spiccano Varvarito e Hidra e HTR, alla società Veca Sud. Inoltre le imprese coinvolte si tengono in costante contatto per distribuirsi il lavoro, senza farsi concorrenza e addirittura turnandosi nella presa in carico dei trasporti secondo periodi temporali alternati.
- da ultimo emerge una convergenza di interessi nel declassificare artatamente il rifiuto, in previsione dell'imminente partenza dello scavo della galleria con la fresa: per non affrontare la gestione dell'appalto con i costi di smaltimento dei rifiuti fino ad ora sostenuti per i fanghi estratti dallo scavo delle trincee, tali che farebbero lievitare i costi dell'opera in termini esponenziali, viene occultata la necessità di trattarlo con calce prima di essere messo a dimora nell'area di Santa Barbara. (su questo obiettivo illecito convergono gli indagati di Rfi Bianco, di Italferr Casale, Lombardi e Lorenzetti).

3) Le frodi in pubbliche forniture e i reati associativi correlati

A lato di tali attività illecite sono stati poi accertate una pluralità di gravi reati connessi all'esecuzione dell'appalto e anche in danno alla P.A. meglio specificati nelle imputazioni.

Le imputazioni da una parte fanno riferimento a gravissime violazioni contrattuali commesse dal subappaltatore Seli, nella persona di Busillo quale direttore tecnico della società e di Grandori quale amministratore delegato della medesima, sia nella fornitura dei conci sia nella fornitura e montaggio

della fresa, sia al General Contractor nella persona di Saraceno nella carente attuazione del monitoraggio in corso d'opera.

I conci infatti, da concreti elementi indiziari acquisiti dalla pg, risultano prodotti in totale difformità rispetto ai requisiti di sicurezza contro la combustione e l'incendio con grave pericolo per l'incolumità delle persone se posati in opera.

Gravissimi risultano infatti e convergenti gli accertamenti relativi alla non conformità dei conci di rivestimento della galleria. In materia la legislazione comunitaria, onde prevenire disastri quali quelli avvenuti nella galleria del Monte Bianco, ha imposto specifiche tecniche di resistenza al fuoco e al calore dei materiali di rivestimento. In essi devono essere presenti quantitativi di fibra plastica ignifuga (fibra in polipropilene) in percentuale adeguata e precisata nei capitolati di appalto. Risulta dalle indagini che tali quantitativi sono stati dolosamente ridimensionati dall'impianto di produzione sito in Calcinante della ditta IPA International Rail System srl Cascina Cherio Calcinante (BG), sotto la diretta gestione della Seli spa (controllante) e di Busillo. Il risultato non è solo un risparmio economico illecito per il subappaltatore, ma la fornitura di un prodotto concretamente pericoloso e non conforme alle specifiche contrattuali, come risulta dalle prove a cui i conci sono stati sottoposti in laboratori sia in Germania che in Italia. Dai test ripetuti si è manifestato evidente il fenomeno dello spalling, ossia di un collassamento della struttura dovuto al calore e al fuoco. Queste circostanze note a Busillo e Grandori di Seli e a Morandini di Italferr hanno trovato una compiacente copertura in relazioni tecniche del prof. Meda Alberto, leggendo le quali non è dato ricavare l'esito sostanzialmente negativo delle prove eseguite.

La costruzione di diverse centinaia di metri di rivestimento prefabbricato della galleria (cosiddetti conci) con modalità difformi dalle specifiche tecniche di appalto e dalle norme di sicurezza anti-incendio è ulteriormente aggravata dal fatto che Busillo pretende il pagamento e si rifiuta di proseguire o meglio di iniziare, se non venisse versato l'anticipo per tali parti prefabbricate e per i costi del montaggio della fresa. Tali particolari prefabbricati sono stoccati nello stabilimento di Calcinante, presso la ditta controllata da Seli, essi sono pronti per essere montati appena lo scavo avrà inizio e sono in corso di trasferimento a piede di cantiere a Firenze, ove peraltro giacciono le prime forniture già pervenute da Calcinante.

Il pagamento anche solo parziale delle forniture costituisce momento consumativo del grave illecito contestato e impone l'immediata apprensione della stessa quale corpo del reato.

Il monitoraggio in corso dei lavori di scavo o di consolidamento preliminare del terreno, è risultato esser stato fatto con modalità del tutto difformi dalle specifiche contrattuali e tale da esporre a grave pericolo anche la incolumità delle persone, in quanto anziché assicurare un controllo in tempo reale circa eventuali scostamenti e movimenti degli edifici, è stato svolto in modo del tutto insufficiente per impegno di personale addetto al controllo e quindi gravemente negligente proprio su un punto sensibile quale una scuola media, con gli studenti in classe, e con sforamenti dei valori di attenzione che di fatto hanno provocato crepe e spostamenti dell'edificio senza che venissero immediatamente allertati gli enti competenti e le persone esposte al pericolo. L'omesso monitoraggio tempestivo risulta poi essere stato oggetto di falsa attestazione della data di rilevamento, proprio per non essere esposti gli indagati (di Nodavia), alla contestazione dell'inadempimento. Si aggiunga che gli accertamenti tecnici in atti sul danno cagionato e non tempestivamente prevenuto, seppure non abbiano determinato un concreto pericolo di crollo della struttura della scuola, tuttavia per le crepe evidenti manifestate, hanno concretamente reso possibile distacchi di intonaco o di parti vetrate che avrebbero potuto seriamente mettere in pericolo la incolumità delle centinaia di persone che frequentavano la scuola, ragazzi e insegnanti.

La frode e l'inadempimento risultano poi ancora più eclatanti e gravi in relazione al macchinario che dovrebbe procedere allo scavo. La fresa, infatti, da accertamenti svolti dai carabinieri del ROS, risulterebbe montata con materiale in parte non originale, privo della affidabilità e sicurezza propria del costruttore ed in particolare le guarnizioni montate sulla testa rotante della fresa potrebbero

essere idonee a sostenere le pressioni dello scavo e quindi a rilasciare grandi quantità di oli lubrificanti idonei a contaminare i materiali estratti (come da Ct in atti) . Rilevano infine alcuni elementi significativi che portano a ritenere che l'originario progetto approvato, che prevedeva due frese di scavo, sia stato ridimensionato non per una esigenza migliorativa dell'esecuzione dell'opera (condizione necessaria prevista dalla legge), ma solo per evitare maggiori oneri finanziari e costi al General contractor e ai subappaltatori.

Il montaggio (incompleto e non conforme alle specifiche del produttore dell'impianto) della fresa a cura del subappaltatore Seli è allo stato riferibile a Busillo Antonio quale direttore tecnico di fatto, al suo direttore di cantiere Vizzino e a Grandori quale amministratore.

Ciò che, infatti, emerge dagli atti è una gestione dell'appalto da parte di soggetti del tutto inadeguati dal punto di vista finanziario e organizzativo. Seli, subappaltatore che monta il macchinario e realizza lo scavo, è società prossima alla insolvenza, che spera nell'arrivo di soci cinesi, ma che non ha neanche i soldi per pagare i contributi, e che risparmia sulle guarnizioni della fresa, anche al fine di farla apparire montata e pronta per l'inizio dei lavori. Tutti sanno che Seli non ha prestato le fidejussioni necessarie e che non le potrebbe prestare, ma tutti fanno finta di nulla. Allo stesso modo, Nodavia risulta essere soggetto privo di sicurezza e stabilità economica ed entrambe risultano soggetti che necessitano di pagamenti anticipati (essendo a loro addebitabile l'inadempimento, non essendo in grado di procedere allo scavo per inadeguatezza dei macchinari) per finanziarsi e incominciare l'opera. Si è così assistito ad una rincorsa da parte dell'appaltatore e del subappaltatore ad annotare riserve contrattuali attestando di essere (falsamente) adempienti così da pretendere danni e maggiori competenze per i ritardi nella esecuzione dell'opera, per causa a loro non imputabile. In questo contesto pare configurabile un sodalizio criminoso fra Busillo e Grandori da una parte per Seli e Saraceno e i suoi referenti in Coopsette dall'altra, finalizzato a concertare di volta in volta strategie truffaldine per esporre riserve e maggiori costi a danno della stazione appaltante.

4- i reati associativi e contro la pubblica amministrazione, corruzione e abuso in relazione all'aggiustamento di illegittimità o al rilascio di pareri e autorizzazioni illegittimi.

In questo scenario si collocano le imputazioni formulate nella parte finale dal capo O) e seguenti , ove sono stati accertati comportamenti illeciti di natura corruttiva o quanto meno di gravi violazioni di legge con abuso dell'ufficio, in un quadro di consolidato gioco di squadra tra i pubblici ufficiali e gli esponenti di Coopsette e Italferr, che ha tutti i connotati di una stabile associazione a delinquere. Di essa si trova prova del suo momento costitutivo negli accertamenti, pedinamenti e rilievi fotografici svolti dalla pg operante, che ha ripreso il momento della riunione costituiva della associazione illecita in Firenze nel marzo 2012.

I membri dell'associazione contestata pianificano una serie di interventi a vasto raggio per influire e determinare le varie pubbliche amministrazioni coinvolte, in maniera da superare ogni possibile ostacolo e intralcio agli obiettivi della associazione: ovverosia favorire al massimo in termini economici Nodavia e tramite essa Coopsette (di cui si teme anche la prossima insolvenza) a scapito dei costi dell'appalto e a danno delle casse dello Stato.

Attività cui i pubblici funzionari o degli incaricati di pubblico servizio nel trattare il denaro pubblico si assoggettano anche al fine di sollecitare e conseguire utilità personali ed egoistiche con detrimento dell'interesse pubblico.

Tale attività arriva a coinvolgere sia funzionari dell'Autorità di Vigilanza sulle opere pubbliche che delle Commissioni sia del Ministero delle Infrastrutture che dell'Ambiente al fine di eludere da un lato la normativa entrata in vigore nel 2011 che ha modificato l'art 31 bis del codice degli appalti dall'altra per azzerare il contenuto della delibera regionale dell'aprile 2012 sulla qualificazione degli scarti della fresa come rifiuto utilizzando analisi e relazione inattendibili realizzate da SELI con la società di analisi da questi controllata Innotek, e con i pareri compiacenti come evidenziato nella ct

renderli compatibili con il trasferimento in sito. Bellomo dal canto suo assicura presso il Ministero dell'Ambiente che porterà il piano a rapida approvazione.

4.3- L'associazione fa proseliti al Ministero delle Infrastrutture.

Sempre tramite la Lorenzetti, è stato avvicinato un altro pubblico funzionario, questa volta del Ministero delle Infrastrutture, l'arch. Mele, a cui insistentemente, viene chiesto di firmare una attestazione, preparata dagli stessi uffici di Italferr, in cui falsamente si attesta che i lavori dell'opera sono iniziati entro i cinque anni e che la autorizzazione ambientale e paesaggistica non è scaduta. Invero, risulta dai documenti che l'appalto è consistito di due distinte opere autonome e separate contrattualmente e dal punto di vista esecutivo. Il lotto 1 relativo allo scavalco di Castello, opera infrastrutturale di miglioramento della circolazione dei treni, aveva funzionalità a sé stante, il lotto 2 relativo alla realizzazione del tunnel è opera che incide sui beni tutelati, è oggetto di autonomo e separato contratto e rispetto ad esso la autorizzazione paesaggistica rilasciata in conferenza dei servizi nel 1999 e poi ripresa nel 2004 è scaduta, in quanto nei cinque anni dal suo rilascio i lavori non sono mai iniziati (inizio lavori risulta per il lotto 2 dal giornale dei lavori nel 2010). Per il reato di esecuzione di lavori in assenza di autorizzazione ambientale paesaggistica sono indagati anche l'ing. Bocchimuzzo di Rfi quale rappresentante della stazione appaltante e l'ing. Ferro di Italferr. Costoro sono stati indicati quali responsabili dell'appalto, almeno formalmente.

Il Mele a sua volta consapevole della procedura illegittima attuata e della falsità dei dati attestati ha assunto determinazioni chiaramente e intenzionalmente indirizzate a favorire i membri della associazione, recepisce bozze di lettere scritte da altri e agisce secondo gradimento di costoro.

Desunte pertanto dalle sintetiche considerazioni sopra esposte, i gravi indizi rubricati e per cui si procede;

Ritenuto necessario ricercare ed acquisire i documenti – cartacei ed informatici – necessari a comprovare quanto sopra e tra cui, necessariamente :

- 1- tutta la documentazione cartacea o informatica (con esclusione di server di sistema) relativa ai rapporti tra gli indagati e il soggetto perquisito, con riferimento ad ogni dettaglio descritto nelle imputazioni e nelle motivazioni del presente decreto (comprensivo di comunicazioni via e mail, trasmissione di file e bozze di testi) .
- 2- documentazione relativa alle modalità di smaltimento dei rifiuti e alla individuazione degli smaltitori, ai loro rapporti con Veca Sud e Lazzaro Ventrone, ai rapporti con intermediari e con il produttore dei rifiuti;
- 3- contabilità in nero relativa ai costi e ricavi dello smaltimento dei rifiuti e al pagamento collegato a tale gestione a favore di soggetti per compensi non contrattualizzati (sia a favore di soggetti appaltatori o subappaltatori che riferibili alla stazione appaltante).
- 4- documentazione relativa a utilità date o promesse a pubblici ufficiali in relazione alle imputazioni e alle relative attività svolte a servizio, quali bozze di pareri e determinazioni trasmesse per la approvazione preventiva e redatte dalle stesse parti interessate,
- 5- documentazione relativa alle riserve contrattuali, bozze, modalità di calcolo, missive e corrispondenza tra soggetti sul tema.
- 6- documentazione relativa ai conci, loro caratteristiche e produzione, relazioni tecniche e test di efficienza e resistenza, natura della miscela utilizzata, fatture di acquisto delle fibre e loro caratteristiche e scheda tecnica.
- 7- documentazione relativa alla fornitura montaggio della fresa, rapporti con il costruttore, lettere e contestazioni di mancato pagamento fatture e forniture. Documentazione relativa allo stato di efficienza del macchinario, lettere o note di cantiere riguardanti parti mancanti e parti non originali, documentazione interna Seli o corrispondenza tra subappaltatore e gli altri soggetti sul medesimo oggetto.
- 8- documentazione di riepilogo relativo allo stato patrimoniale di Seli, del pagamento dei contributi copia se esistente di fideiussione a garanzia prestazioni contrattuali, documenti costi sostenuti per realizzare i conci, costi per realizzare la fresa, controversie con i relativi fornitori.

già in atti. Inoltre ci si attiva per conseguire il rilascio da parte della struttura di Missione del Ministero delle Infrastrutture di una falsa dichiarazione, per come preparata in bozza dagli stessi uffici di Italferr che poi la trasmettono occultamente al funzionario del Ministero arch. Mele, in cui falsamente costui, che poi la dovrà sottoscrivere, attesta che i lavori dell'opera sono iniziati entro i cinque anni dall' autorizzazione ambientale e paesaggistica così da poter dimostrare che tale autorizzazione non era ad oggi invece scaduta.

4.1 La associazione fa proseliti in Autorità di Vigilanza sulle opere pubbliche.

Si è ormai delineato chiaramente nel corso degli ultimi momenti dell'indagine, come la stazione appaltante (RFI) e il suo delegato (Italferr) non svolgono in realtà i propri compiti istituzionali nell'esclusivo perseguimento dell'interesse pubblico, ossia della realizzazione dell'opera a regola d'arte con il minor costo possibile per la collettività. I dirigenti infedeli di Rfi e Italferr indagati perseguono innanzi tutto l'interesse del General Contractor (NODAVIA), a cui cercano in tutti i modi di assecondare le pretese economiche di riconoscimento della maggiorazione dei costi in corso d'opera. Ci si riferisce in particolare ai tentativi di aggirare i limiti di riconoscimento delle riserve in corso di appalto attraverso canali di pressione aperti presso la Autorità di Vigilanza e alle reiterate e astronomiche riserve poste dall'esecutore dell'opera e dai subappaltatori prima ancora di iniziare la medesima, sul falso assunto di essere pronti e adempienti (circostanza non vera se si ha mente alla non conformità dei conci prodotti e al montaggio con pezzi arrangiati della fresa). In questa specifica vicenda hanno assunto un ruolo centrale e determinante per il perseguimento dei fini della associazione i buoni uffici dell'ing Coletta, ex membro della Autorità, in grado di influire sul relatore del parere, che deve dare una risposta alla possibilità di interpretazione estensiva della ammissibilità delle riserve presentate da Nodavia e in evidente contrasto con la normativa entrata in vigore nel 2011 che ha modificato l'art 31 bis del codice degli appalti. Il relatore del parere Ing. Calandra e una collaboratrice del medesimo, dott.ssa Ponzoni si pongono al servizio di Coletta e il Calandra si mostra servizievole e devoto verso la Lorenzetti, tanto da chiedere il suo preventivo benestare al testo della bozza di parere che dovrà presentare in assemblea. Il risultato è un parere scritto dalle parti interessate approvato preventivamente delle stesse recepito acriticamente dal pubblico ufficiale che avrebbe dovuto essere il controllore, e predisposto nell'esclusivo interesse della parte privata, a cui si è voluto dare la possibilità di riconoscimento, con procedura di accordo bonario del maggior numero di riserve contrattuali .

4.2- L'associazione fa proseliti presso il Ministero dell'ambiente .

Gualtiero Bellomo si mette subito a disposizione della Lorenzetti in cambio di riconferme negli incarichi ministeriali, di consulenze e favori personali a parenti e amici. Egli appare mosso da un solo esclusivo interesse: il proprio interesse personale, con riconoscimento nell'ambito della squadra messa in piedi dalla Lorenzetti di un ruolo di preminenza, presupposto evidente per un rilancio nella acquisizione di posizioni di potere e di incarichi remunerativi. Sua è l'iniziativa previamente concordata di azzerare il contenuto della delibera regionale dell'aprile 2012 sulla qualificazione degli scarti della fresa come rifiuto. Egli utilizzando analisi e relazione palesemente inattendibili realizzate da Busillo, con la società di analisi da questi controllata Innotek, e con i pareri compiacenti del prof Bacaloni Alessandro professori reclutati allo scopo (come evidenziato nella ct in atti), attesta la natura innocua degli scarti e apre la strada alla loro declassificazione da rifiuti a sottoprodotto. Egli una volta entrato in vigore il decreto 161/2012 sulle terre di scavo, che peraltro non potrebbe applicarsi ai fanghi di perforazione, si dimostra disponibile a assicurare, grazie al suo ruolo ministeriale, una corsia preferenziale e senza intoppi al piano di gestione presentato da Nodavia.

I correi peraltro ben sanno della natura del rifiuto e della incompletezza del piano depositato per la gestione, sanno che si tratta di un fango melmoso e contenente tensioattivi e glicole, che a contatto con l'acqua e già di per sé contenenti acqua , potrebbero essere incompatibili con l'ambiente e con la messa a dimora nel sito di Santa Barbara, ove la collina da realizzare con quegli scarti si posizionerebbe in prossimità di un bacino idrico. Ed allora predispongono un piano terre incompleto, parziale omettendo di evidenziare che sarà necessario trattare quei fanghi con la calce, inertizzarli e

- 9- documentazione relativa alle procedure attivate per accordi bonari (nomine, promesse di nomine, disponibilità dei commissari) e relative riserve, compreso il registro ove sono annotate e le valutazioni e determinazioni della stazione appaltante.
- 10- documentazione relativa all'espletamento delle analisi su fanghi prodotti dalla fresa utilizzati per relazione Innotek e allegati, note relative alle modalità di formazione dei campioni, verbali dei risultati di analisi. Nonché documentazione nella disponibilità del prof Bacaloni per redigere il suo parere e documentazione su cui esso è stato svolto.
- 11- documentazione sui rapporti tra pubblico ufficiale e membri della associazione criminale relativi all'appalto e ad ogni altra attività, incarico e consulenza svolta, comunque riconducibile a rapporti di utilità derivanti da uno scambio illecito, anche apparentemente non riconducibile direttamente all'appalto di Firenze, ma inquadrabile in un complesso sistema di dazioni e utilità.
- 12- documentazione relativa al monitoraggio della scuola Rosai, comunicazioni e dati forniti e tempistiche, note interne da cui si possa risalire al momento di conoscenza della fase critica di movimento dell'edificio, documentazione da cui si ricavi l'entità dell'impegno di personale nel controllo e nella effettuazione del monitoraggio, dati di flusso registrati su data base e archivi informatici.
- 13- documentazione relativa alle varianti che incidono sul bene paesaggistico e storico architettonico, comprensivo di bozze di pareri predisposti dagli interessati, inviati al e firmati dal pubblico ufficiale, documentazione relativa alla procedura attivata per la attestazione della validità della autorizzazione paesaggistica (bozze di testo, e testi definitivi) .
- 14- documentazione relativa ai rapporti tra Veca Sud e Nodavia e le altre società smaltitrici di rifiuti, (Ecogest, Varvarito, Hidra, HTR). nonché relative ai rapporti tra Veca Sud e i titolari delle discariche o impianti destinatari dei rifiuti (Cava Calcinato Srl, Fontana Larga Srl, Furia srl, Quattro A srl)
- 15- documentazione presso lo stabilimento di Calcinato IPA International Rail System srl Cascina Cherio Calcinato (BG) delle procedure di produzione dei concii, delle specifiche contrattuali.
- 16- la documentazione giacente presso la stazione appaltante in ordine ai compensi e remunerazioni stabilite dai funzionari nominati per l'esecuzione dell'appalto. Documentazione relativa ai pagamenti fatti per lo smaltimento dei rifiuti, compresi i mandati di pagamento, documentazione relativa alle riserve esposte e annotate, alle determinazioni assunte su tali riserve, alla loro quantificazione nel corso del tempo
- 17- documentazione in Nodavia, RFI, Italferr e Ministero Ambiente relative al piano terre depositato, a quello acquisire il piano terre e le bozze, verificare se esiste già uno studio per il trattamento a calce e ogni altro documento utile per la gestione dell'appalto ;
- 18- documentazione presso i funzionari e dirigenti di Coopsette che dimostrino la tenuta di una contabilità in nero per la gestione dell'appalto, nonché una contabilità delle utilità erogate a favore di pubblici ufficiali e la loro affiliazione alla associazione criminale, anche con riferimento al rilascio di incarichi professionali a favore di prossimi congiunti degli indagati.
- 19- Documentazione presso la Autorità di vigilanza relativa al fascicolo di istruzione del parere rilasciato in tema di riserve su sollecitazione di Nodavia (Italferr) nonché bozze preliminari e corrispondenza sul tema anche in supporto informatico.
- 20- Documentazione di contabilità in nero riferibile a dazioni e utilità ricevute dai pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio coinvolti nell'appalto e indagati.
- 21- documentazione inerente a clausole contrattuali, patti aggiunti e accordi per il pagamento anticipato dei concii e della fresa.
- 22) documentazione comunque riferibile ai seguenti temi
- progetto esecutivo (per le parti inerenti alla problematica), completo di relazioni tecniche, tavole esemplificative (ovvero tavole dei concii tipo, modalità esecutive dello scavo a due frese, e a una fresa, caratteristiche tecniche della fresa);
 - capitolato speciale di appalto ed eventuali ulteriori prescrizioni normative di Italferr;
 - computi metrici;
 - elenchi dei prezzi contrattuali;
 - eventuali varianti in corso d'opera già emesse e/o autorizzate;

- schede tecniche dei prodotti (in particolare con riferimento alle fibre), prequalifica degli impianti di betonaggio e dei mix design impiegati per la miscela di calcestruzzo, qualifica dei mix design;
- protocollo delle prove effettuate a Lipsia;
- rapporti tecnici di prova (certificati del laboratorio di Lipsia presso il quale i conci e le piastre corrispondenti sono stati testati);
- relazioni emesse in funzione degli esiti delle prove effettuate a Lipsia;
- corrispondenza tra la committenza (Italferr) e l'impresa circa la problematica; verbali di riunioni, incontri, ecc.;
- ordini di servizio emessi dalla Direzione dei Lavori ed eventuali richieste del Collaudatore.
- Sal e verbali di constatazione dello stato di avanzamento lavori

Ritenuto quindi che vi sia il fondato motivo di ritenere che siano occultate cose pertinenti al reato per cui si procede, la cui acquisizione risulta indispensabile per il prosieguo delle indagini presso i luoghi meglio specificati nella intestazione, riferibili alla persona da perquisire, in quanto ritenuti rilevanti per la ricerca delle cose perché in essi vi si svolge la attività lavorativa e hanno sede delle imprese per le quali svolgono la attività o comunque trattasi di luogo di dimora o residenza o presso altri luoghi che in corso di operazioni si accerti essere nella effettiva disponibilità,

Ritenuta la assoluta urgenza di provvedere il più presto possibile alla ricerca delle prove come sopra indicate contestualmente alla esecuzione del decreto di sequestro probatorio, come da separato provvedimento, della fresa e dei conci di rivestimento della galleria, in quanto dalle indagini svolte risulta ormai imminente l'inizio dei lavori di scavo della fresa (entro la fine di gennaio) e a tal fine stanno per essere poste in essere attività volte a modificare la reale consistenza del macchinario, che ad oggi risulterebbe incompleto e carente di rilevanti parti meccaniche.

visti gli art. 250 e segg. c.p.p.

ORDINA

- che sia richiesta l'esibizione di quanto ricercato presso le abitazioni;
- se rifiutata l'esibizione o ritenuta comunque necessaria in quanto la documentazione consegnata risulti incompleta, che si proceda alla perquisizione domiciliare della abitazione della persona interessata;
- la perquisizione degli uffici e degli studi della persona da perquisire e le sedi delle società come sopra indicate e comunque quella dei luoghi di cui si accerti la effettiva disponibilità da parte del predetto, previa espressa indicazione nel verbale di p.g., con rimozione di eventuali ostacoli fissi ed anche in tempo di notte, ed il conseguente sequestro a norma dell'art. 252 c.p.p. di quanto rinvenuto pertinente al reato per cui si procede;

DISPONE

che copia del presente decreto sia consegnata alla persona interessata dalla perquisizione se presente, ovvero a chi abbia la disponibilità del luogo al momento della effettuazione dell'atto di p.g., con avviso che ha facoltà di farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia purchè questa sia immediatamente reperibile, sia idonea ex art. 120 c.p.p. e non ritardi la esecuzione dell'atto; che, in mancanza delle persone indicate, copia del presente decreto è consegnata e l'avviso è rivolto alle persone di cui al comma 2 dell'art. 250 c.p.p..

DELEGA

per la esecuzione Ufficiali ed agenti di p.g. del Comando Carabinieri Tutela Ambientale - Reparto Operativo con facoltà di subdelega e di avvalersi di ausiliari e dei seguenti consulenti tecnici nominati ciascuno rispetto ai quesiti rispettivamente formulati, nelle persone di:

- del **prof Muzio Gola del Politecnico di Torino** relativamente allo stato di funzionamento della fresa, alla ricerca di quanto utile relativo al suo stato di operatività e alle guarnizioni impiegate e presenti in cantiere a Firenze ove la Fresa risulta montata .

- **dell'ing Rabitti e dott. Sommaruga, relativamente alla gestione in cantiere dei rifiuti, per la** acquisizione delle schede dei prodotti chimici impiegati, per la ricerca della documentazione relativa alle caratteristiche chimico fisiche dei residui di produzione, delle relazioni tecniche e delle modalità di trattamento, della adeguatezza del progetto di impiego dei residui nell'area di Santa Barbara e la individuazione delle corrette modalità di smaltimento dei rifiuti, della loro classificazione, destinazione e trattamento

- **dell'ing prof Bernardino Chiaia del Politecnico di Torino,** per la verifica della qualità dei concii, le modalità di produzione e i prodotti utilizzati, le formule di produzione della miscela e la qualità e provenienza delle fibre in propilene, nonché per la verifica della congruità della fornitura relativa alla fresa EPB.

Del prof . Cassella dell'Università degli studi di Torino (anche unitamente al prof Chiaia), per la verifica delle procedure di riconoscimento delle riserve contrattuali, del rispetto delle condizioni contrattuali, varianti migliorative, condizioni e presupposti per il riconoscimento di prezzi a misura;

del prof dott Sanna con facoltà di avvalersi di ausiliario nella persona del dott Carocci Cesare per la verifica della natura e delle caratteristiche chimico fisiche del fango prodotto dalla fresa, della sua utilizzabilità tal quale e della sua compatibilità con il conferimento nel sito di Santa Barbara., della attendibilità degli studi e relazioni presentate dal General Contractor per la declassificazione del rifiuto, della valutazione delle modalità di formazione del campione e delle metodiche impiegate dai laboratori incaricati dagli indagati (Innotek e Neosis) .

Del prof Ing Di Giorgi Campedelli dell'Università di Firenze , per la verifica dei dati del monitoraggio della scuola Rosai e delle modalità di rilevazione dati e della acquisizione dei dati medesimi e dei tempi della loro conoscibilità.

Dell'ing Roberto Porta con studio in Torino, il quale, unitamente a suoi collaboratori esperti nella acquisizione dei dati informatici, procederanno in collaborazione con la polizia giudiziaria alla estrazione di copie forensi dei supporti informatici rinvenuti e suscettibili di sequestro nonché alla acquisizione nella immediatezza dei dati e documenti informatici accessibili in contraddittorio con l'interessato, che ha facoltà di nominare proprio esperto .

In particolare il **sequestro**, a norma dell' art. 252 c.p.p., di quanto rinvenuto avente la qualifica di corpo del reato o di cosa pertinente al reato sarà esteso anche ai "files" presenti su computer fisso e/o portatile contenente dati e informazioni rilevanti in quanto utilizzati dagli indagati per la attività oggetto di imputazione, di cui si avrà cura di prelevare in contraddittorio durante le operazioni di perquisizione, una copia senza alterarne il contenuto .

In caso di impossibilità tecnica durante la perquisizione di visionare e verificare il contenuto del disco fisso originale e di altri supporti informatici, contenuti i dati ricercati , si procederà a sequestro dell'integrale supporto informatico (con eventuale rimozione del disco fisso e senza alterazione dei dati) il cui contenuto sarà verificato in contraddittorio fra le parti ai sensi dell'art 360 c.p.p. con attività di accertamento irripetibile in separata sede , nel giorno ora e luogo di seguito indicato;

AVVISA

che il presente atto vale anche come avviso ex art. 360 c.p.p. per le operazioni e gli accertamenti irripetibili che verranno svolte nel corso della perquisizione stessa e in sede di accertamento tecnico irripetibile in data successiva, di seguito specificata, su materiali e documenti per loro natura suscettibili di trasformazione e alterazione, con particolare riguardo all'accesso alla memorie dei

p.c. in sequestro, la loro duplicazione integrale con salvataggio e recupero di file nascosti, cancellati, nonché l'accesso e la duplicazione della posta elettronica al fine di copiarla ed estrarre e stampare eventuali e-mail, operazioni che possono avere natura irripetibile, in relazione alla esigenza di evitare la perdita di tutti o parte dei dati durante l'esecuzione delle operazioni.

Si nomina sin da ora quale consulente tecnico per le operazioni e custode del materiale informatico sequestrato :

l'ing Roberto Porta con studio in Torino via Cirenaica 18.

Le operazioni di natura irripetibile che non potranno essere svolte durante la perquisizione e relative a tutto il materiale informatico rinvenuto, inizieranno in data 23/1/2013 in Firenze viale Guidoni Nuovo Palazzo di Giustizia presso la Procura della Repubblica piano ottavo alle ore 10,00e ss. e con eventuale prosecuzione delle attività che sarà comunicata ai presenti a cura del Ct.

L'accertamento irripetibile avrà come oggetto la estrazione dei file e documenti informatici compresi messaggi di posta elettronica contenuti nei supporti informatici individuati come in uso agli indagati da cui si possa trovare riscontro alla disponibilità e provenienza dell'atto del procedimento penale specificato, nonché alla identificazione dei soggetti che ne avevano originariamente la disponibilità per ragioni di ufficio e che lo hanno illecitamente diffuso. La ricerca e estrapolazione sarà estesa a ogni documento e file del medesimo contenuto rinvenibile sui supporti ancorché cancellato.


La persona perquisita con il presente provvedimento è resa edotta della facoltà di nominare propri consulenti tecnici ai quali verrà consentito, salva la necessità di svolgere immediatamente le operazioni che si rendessero improcrastinabili per prevenire la dispersione di dati, di intervenire e partecipare alle operazioni.

La P.G. delegata è autorizzata ad avvalersi per le operazioni di cui sopra oltre che del consulente tecnico nominato anche di ausiliari di P.G..

Le parti potranno nel corso delle operazioni chiedere la integrazione del quesito e di ciò si darà atto nel verbale e di ciò sarà data tempestiva comunicazione a questa Autorità giudiziaria.

La presente vale anche come avviso di deposito dei decreti di liquidazione delle spese del procedimento già liquidate a favore di ausiliari, consulenti e custodi.

Firenze, 14 gennaio 2013



Il Procuratore della Repubblica
Dott. Giuseppe Quattrocchi

I Sostituti Procuratori della Repubblica
Dott. Giulio Monferini Dott. Gianni Tei

1. **BACCI Stefano**, nato a Prato il 18.10.1964 ivi residente via Toti 4, e domiciliato presso la sede della HIDRA srl con sede in Prato via G. Ferraris 41
2. **BELLOMO Gualtiero** (detto Walter), nato a Palermo il 06.01.1959 ivi residente viale Lazio 64. con studio presso Vamir Geologia e Ambiente srl con sede a Palermo via Tevere 9 e domicilio in Roma presso l'hotel Isa di via Cicerone (da mercoledì a venerdì)
3. **BENCINI Oliviero**, nato a Barberino di Mugello (FI) il 03.02.1939, residente a Firenze, via Bardelli 21 e domiciliato per il lavoro presso la Ecogest srl con sede in Prato via Gagarin 48
4. **BENCINI Mareno** nato a Barberino del Mugello (FI) il 24.11.1941 ivi residente in via San Francesco 36 loc. Galliano quale legale rappresentante della Ecogest srl con sede in Prato via Gagarin 48, domiciliato ex art. 161 c.p.p. presso lo studio del difensore di fiducia avv. Voce Antonio del foro di Firenze
5. **BIANCO Renato** nato a Mirano (VE) il 10.03.1951, residente a Venezia via Rioson - Chirignago n. 9 - domiciliato quale procuratore presso gli uffici di ITALFERR spa via Galati 71 Roma
6. **BOCCHIMUZZO Francesco**, nato a Mangone (CS) il 09.09.1953, residente a Torino corso Carlo e Nello Rosselli n. 155 int. 6 procuratore di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) spa con sede in Roma piazza della Croce Rossa 1, domiciliato ex art. 161 c.p.p. presso gli uffici di RFI spa siti in Bologna via Matteotti 5, difeso di fiducia dall'avv. Pier Matteo Lucibello del foro di Firenze
7. **BONISTALLI Marco**, nato ad Empoli il 11.06.1954 residente a Roma via Val Chisone 26 dirigente di CoopSette e domiciliato per l'ufficio presso CoopSette in Roma via Nazionale 250, scala A, piano VI - int. 12;
8. **BOLONDI Paolo** nato a Montecchio Emilia (RE) il 14.03.1962 residente e Reggio Emilia via Settembrini 9, direttore dell'Area Acquisti di CoopSette con sede in Castelnuovo di Sotto (RE) via S. Biagio 75
9. **BRIONI Maurizio**, nato a Guastalla (RE) il 14.03.1956 residente a Reggio Emilia via Tavolata 6 responsabile delle relazioni istituzionali di CoopSette con sede in Castelnuovo di Sotto (RE) via S. Biagio 75 ,
10. **BUSILLO Aristodemo**, nato il 03.03.1970, a Salerno ivi residente in via Leopoldo Cassese 3 e gli uffici della SELI spa via G. Marconi 26/C Roma - UM&T srl e INNOTEK srl, in Roma piazza Marconi 26/c Palazzo dell'Arte Antica e - IPA International Rail System srl Cascina Cherio Calcinante (BG)
11. **CASALE Renato** nato a Foggia il 17.10.1949 residente a Granarolo dell'Emilia (BO) via Viadagola 15, domiciliato per l'ufficio presso ITALFERR spa via Galati 71, Roma;
12. **CALANDRA Piero**, nato il 23.05.1937 a Roma, ivi residente via Timavo 22. domiciliato per l'ufficio presso l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, con sede in Roma via Ripetta 246;

13. **COLETTA Alessandro**, nato a Benevento il 21.08.1934, residente a Roma in via Attilio Benigni n. 20 pal. C, e con studio ubicato in viale Liegi 1 a Roma;
14. **FERRO Rosaria**, nata a Balvano (PZ) il 13.01.1968 residente a Firenze via Girolamo Segato 12 domiciliata ex art. 161 c.p.p. presso gli uffici di Italferr spa siti in Roma via Gatlati 71, difesa di fiducia dall'avv. Valerio Valignani del foro di Firenze
15. **FORLANI Matteo**, nato a Parma il 30.11.1975 residente a Fidenza (PR), via Spadolini 45, domiciliato a Collecchio (PR) via Togliatti 25 – dirigente CoopSette con sede in Castelnuovo di Sotto (RE) via S. Biagio 75;
16. **GIORGETTI David**, nato a Firenze il 04.06.1974 residente a Campi Bisenzio (FI) via Gagarin 3.
17. **GRANDORI Remo Giuseppe Pietro**, nato a Milano il 11.10.1960 residente a Roma via di San Giacomo 22, ed ufficio via G. Marconi 26/C Roma quale presidente del consiglio di amministrazione di Seli spa
18. **LANZAFAME Claudio**, nato a Reggio Emilia il 05.12.1967 ivi residente via V. Giovanardi 17, tecnico di CoopSette con sede in Castelnuovo di Sotto (RE) via S. Biagio 75 (cf. 00125650358)
19. **LOMBARDI Alfio**, nato a Mantova il 29.08.1961 ivi residente via Vicolo Poggio 2 e dirigente CoopSette con sede in Castelnuovo di Sotto (RE) via S. Biagio 75 (cf. 00125650358)
20. **LOMBARDI Valerio**, nato a Latronico (PZ) il 20.12.1950 residente a Roma via Monte Zeda 14, int. 5 domiciliato per l'ufficio presso ITALFERR spa via Galati 71 Roma;
21. **LORENZETTI Maria Rita**, nata a Foligno (PG) il 16.03.1953 ivi residente via Monte Bianco 3 con ufficio in via Galati 71, Roma;
22. **MELE Giuseppe**, nato a Villafranca di Verona il 30.05.1963 residente a Roma via Gianluca Squarcialupo 48, architetto componente della Unità Tecnica di Missione del Ministero delle Infrastrutture;
23. **MORANDINI Gianluca** nato a Reggello (FI) il 11.03.1962, residente a Firenze via Massaccio 128, incaricato della supervisione lavori per conto di Italferr spa;
24. **PONZONE Lorenza**, nata a Parma il 21.06.1965 residente a Roma via dei Galla e Sidama 49, funzionario dell'Autorità di Vigilanza per gli Appalti Pubblici con ufficio in con sede in Roma via Ripetta 246;
25. **SARACENO Furio**, nato a Napoli il 07.09.1963, residente a Rapallo via San Girolamo Emiliani 53, nella sua qualità di presidente del CdA della consortile Nodavia con sede in Castelnuovo di Sotto (RE) via San Biagio 75, domiciliato ex art. 161 c.p.p. presso lo studio del difensore di fiducia avv. Filippo Sgubbi del foro di Bologna;
26. **VARVARITO Franco**, nato a Figline Valdarno (FI) il 09.05.1974 residente a Bagno a Ripoli (FI) via Roma 87, e sede della Varvarito Lavori srl con sede via Aretina 167/b Firenze;

27. **VENTRONE Lazzaro** nato a Maddaloni (CE) il 07.06.1969 ivi residente via Forche Caudine 35 e sede della VECA SUD Autotrasporti srl con sede in Maddaloni (CE) via Libertà 354;
28. **VIZZINO Dario** nato a Roma il 02.01.1972 residente a Firenze via Borgo degli Albizi 14 dipendente della Seli spa;
29. **GUAGLIATA Riccardo** , nato a Ferrara il 20/11/1976 e residente per la carica presso Nodavia via San Biagio 75 Castelnovo di Sotto (RE) in qualità di direttore tecnico di cantiere dello Scavalco – Nodo AV di Firenze .
Assistito e difeso di fiducia dall'avv Antonio D'Avirro e Michele Ducci del foro di Firenze
30. **CLARIZIA Domenico** nato Reggio Emilia il 5/10/1956 e residente per la carica presso Nodavia via San Biagio 75 Castelnovo di Sotto (RE) in qualità di direttore tecnico di Nodavia – società cooperativa per azioni che realizza l'opera di scavalco , domiciliato presso Coopsette, Scarl via S. Biagio 75 Castelnovo di Sotto (RE) ,
Assistito e difeso dall'avv Antonio Becattini di ufficio
31. **INCALZA Ercole**, nato a Francavilla Fontana (BR) il 15.08.1944, residente a Roma via Gavinana 4, int. 8, ingegnere componente della Unità Tecnica di Missione del Ministero delle Infrastrutture;

INDAGATI

I REATI DI FRODE E TRUFFA.

SARACENO e LANZAFAME (frode per omesso o carente monitoraggio rispetto agli obblighi di fornitura e alle prescrizioni)

A) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv e 356, I e II comma con riferimento all'art. 355, II comma, n. 1) e 61 n. 7 c.p. in concorso tra loro e con persone allo stato ignote, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nelle rispettive qualità di:

- SARACENO, tecnico professionista-geometra, responsabile dei lavori e legale rappresentante per conto di NODAVIA;

- LANZAFAME, tecnico collaboratore di SARACENO, addetto tra l'altro alla gestione del monitoraggio in corso d'opera per il controllo delle interferenze dei lavori con gli immobili esistenti sul tracciato;

eseguivano alcune delle prestazioni oggetto dell'appalto con modalità fraudolente tali da non soddisfare gli obblighi contrattuali assunti pur facendoli apparire adempiuti, nell'ambito dei lavori pubblici per la costruzione della "Linea Ferroviaria Milano-Napoli - Nodo di Firenze - Penetrazione urbana linea AV, Lavori per la realizzazione del Passante Ferroviario Alta Velocità del Nodo di Firenze e della nuova Stazione A.V." dell'importo complessivo di euro 553.251.967,00 affidati dal committente e stazione appaltante RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A con l'Alta Sorveglianza di ITALFERR S.p.A al Contraente Generale NODAVIA S.c.p.A.,

ed in particolare :

a1) eseguivano lavorazioni di scavo e di consolidamento del terreno, preliminari allo scavo del tunnel, quali iniezioni cementizie in prossimità della scuola Ottone Rosai in periodo di lezioni scolastiche e quindi in consapevole e dolosa violazione delle prescrizioni dell'Osservatorio Ambientale che imponeva che dette lavorazioni avvenissero solo in periodo di vacanza o comunque di sospensione delle lezioni ed in assenza di studenti e professori.

a2) eseguivano le lavorazioni di cui al punto precedente a1) in assenza di un idoneo programma esecutivo ed anzi dando corso a tali operazioni, per stessa ammissione di SARACENO "senza nesso logico", in completa "disorganizzazione" ed "improvvisazione";

a3) eseguivano le lavorazioni indicate sub a1) e a2), omettendo fraudolentemente di disporre un monitoraggio efficiente come indicato sub a4) dal che conseguiva che, con riferimento alla scuola Ottone Rosai, in data 29.8.2011, pur essendo stata superata la soglia di "allerta" in relazione a scostamenti e movimenti della struttura dell'edificio, si sottraevano sino al 12 settembre 2011 agli obblighi loro imposti di adottare i dovuti provvedimenti conseguenti a tale superamento, ovvero omettendo di disporre la sospensione lavori ed ogni altra misura cautelativa di messa in sicurezza dei luoghi da pericoli a cose e persone, con conseguente aggravamento dello scostamento strutturale dell'immobile rispetto a quello che si sarebbe cagionato nel rispetto delle norme contrattuali.

a4) per aver eseguito le lavorazioni indicate sub a1), a2) omettendo fraudolentemente di accompagnare l'esecuzione dei lavori di scavo realizzando un parallelo monitoraggio efficiente e tempestivo così da sottrarsi agli obblighi contrattuali di mantenere aggiornati i dati, di leggerli, e verificare in tempo reale il corretto rispetto delle soglie di "allerta" e di "allarme" e infine di comunicarli immediatamente e doverosamente alla Direzione Lavori e Alta Sorveglianza in caso di superamento e agli organi di controllo e sorveglianza ambientale (Osservatorio Ambientale e alla proprietà dell'edificio). In assoluta consapevole e dolosa violazione degli obblighi contrattuali assunti da cui, oltre quanto indicato sub a3), sarebbe potuto conseguire un danno di gran lunga maggiore alla stessa Scuola Rosai essendo di fatto

eseguiti i lavori di scavo in assenza di ogni adeguato monitoraggio e controllo come ammesso dallo stesso SARACENO in data 8.3.2012.

a5) per aver proseguito le lavorazioni indicate sub a1) e a2), anche dopo essere venuti a conoscenza degli scostamenti strutturali, come indicato sub a3), della scuola Ottone Rosai in periodo di lezioni scolastiche e quindi in consapevole e dolosa violazione delle prescrizioni dell'Osservatorio Ambientale che imponeva non solo che dette lavorazioni avvenissero solo in periodo di vacanza o comunque di sospensione delle lezioni ma anche che, in situazioni di superamento della soglia di allarme, i lavori dovessero essere sospesi.

Fatto aggravato essendo l'importo delle opere ed il danno di rilevante entità e su cose od opere destinate alle comunicazioni per terra.

In Firenze dal giugno 2011 ed in atto.

LOMBARDI Valerio e MORANDINI (omessa denuncia di reato degli incaricati di servizio)

B) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv e 362, I comma c.p. per avere, in concorso tra loro e con persone allo stato ignote, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, perché nell'ambito dei lavori pubblici per la costruzione della "Linea Ferroviaria Milano-Napoli - Nodo di Firenze - Penetrazione urbana linea AV, Lavori per la realizzazione del Passante Ferroviario Alta Velocità del Nodo di Firenze e della nuova Stazione A.V.", appaltato quale committente da RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A e con l'Alta Sorveglianza di ITALFERR S.p.A. dell'importo complessivo di euro 553.251.967,00 e affidati al Contraente Generale NODAVIA S.c.p.A. nelle rispettive qualità di:

- LOMBARDI Valerio, tecnico ITALFERR referente di SARACENO per l'esecuzione lavori;
- MORANDINI, tecnico ALTA SORVEGLIANZA con le mansioni di supervisore dei Lavori e quindi con la qualifica di incaricati di pubblico servizio, avendo preso conoscenza dei fatti indicati nel capo precedente sub a1), a3), a4) e a5), omettevano di denunciare tali fatti all'A.G. ed anzi agendo materialmente entrambi nel concorrere del reato sub c) ed il solo MORANDINI anche dando consigli operativi a SARACENO per la prosecuzione dei lavori in violazione delle prescrizioni dell'Osservatorio Ambientale.

In Firenze dall'agosto 2011 ed in atto.

SARACENO, LOMBARDI Valerio e MORANDINI (falso in atti pubblici per occultare l'omesso monitoraggio)

C) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. 48, 476 e 479 e 61 n. 2 c.p. per avere, in concorso tra loro e nelle rispettive qualità indicate sub a) e b), con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed in quanto presenti al sopralluogo eseguito in data 23.09.11 presso la scuola Ottone Rosai, inducevano i funzionari dell'amministrazione comunale incaricati della verifica dei danni commessi a causa di quanto indicato sub a), ad attestare falsamente nel verbale del suddetto sopralluogo che "il superamento puntuale della soglia di riferimento attesa (di allerta) pari da una distorsione angolare di 1/1000 (assunto come valore di riferimento secondo quanto previsto dall'EC2)" ... "è avvenuto tra il 15 ed il 19 settembre", fatto non vero essendosi il fenomeno già verificato quantomeno dal 29.8.2011, momento in cui ne erano pienamente consapevoli e presentando invece alla data del 15.9.2011 valori di scostamento superiori.

Fatto aggravato perché commesso al fine di conseguire l'impunità dei fatti indicati sub a1) e a2)

In Firenze il 23.9.11

BUSILLO e VIZZINO (frode nei conci di rivestimento)

D) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv e 356, I e II comma con riferimento all'art. 355, II comma, n. 1) e comma III e art. 61 n. 7 c.p perché, avendo il Contraente Generale NODAVIA S.c.p.A. affidato alla società SELI spa (Società Esecuzione Lavori Idraulici), con contratto di subappalto, i lavori relativi alla fornitura e montaggio della fresa per lo scavo e la fornitura e montaggio dei conci di rivestimento della galleria, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di direttori tecnici e responsabili di fatto dei lavori per conto della SELI spa, BUSILLO anche nelle cariche formali di Procuratore Speciale della SELI e di presidente del C.d.A della Innotek, ditta fornitrice della SELI, ed in concorso con MORANDINI quale incaricato della Alta Sorveglianza per la stazione appaltante, come indicato sub e) e con persone allo stato ignote, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, eseguivano alcune delle prestazioni oggetto dell'appalto con modalità fraudolente, tali da non soddisfare gli obblighi contrattuali assunti pur facendoli apparire adempiuti, nell'ambito dei lavori pubblici come specificati al capo a) .

In particolare eseguivano le prestazioni contrattuali a cui erano tenuti con le seguenti modalità fraudolente:

d1) avendo la SELI spa assunto l'obbligo contrattuale della fornitura dei cosiddetti "conci" per il rivestimento della galleria, in modo da soddisfare specifiche qualità tecniche, quali l'impiego di fibre in polipropilene, materiali atti a garantire la resistenza al fuoco e contrattualmente stabilite per una quantità di 3kg m/c, eseguivano detta lavorazione fraudolentemente non a regola d'arte, componendo la miscela per i conci prefabbricati con quantitativi di fibre notevolmente inferiori, sia per conseguire un significativo risparmio economico di materia prima sia per conseguire un significativo risparmio sui costi della produzione rendendo più agevole e facile la lavorazione.

d1) che, fraudolentemente, concludevano accordi con MORANDINI di ITALFERR per occultare tale circostanza al fine di conseguire comunque da NODAVIA ed ITALFERR la autorizzazione all'utilizzo dei particolari prefabbricati già realizzati e non conformi e quindi – soprattutto - anche il conseguente pagamento della fornitura dei conci non conformi, al solo fine di avvantaggiare SELI ed evitare così, per stessa ammissione del BUSILLO, un disastro economico per le imprese da lui rappresentate.

d2) per avere, al fine di conseguire quanto indicato sub d1), esercitato pressioni sul prof. MEDA Alberto, affinché questi non attestasse in una relazione tecnica da presentare a NODAVIA e ITALFERR l'esito negativo del primo test eseguito su detto materiale (essendo stato rilevato il cosiddetto "spalling": fenomeno di combustione del materiale al raggiungimento di certe temperature);

d3) per essersi garantiti, al fine di conseguire quanto indicato sub d1), l'avallo di MORANDINI pur consapevole a sua volta dell'esito negativo del primo test eseguito su detto materiale;

d4) per avere, al fine di conseguire quanto indicato sub d1), falsamente predisposto supporti tecnici affinché ITALFERR autorizzasse la modifica contrattuale del quantitativo di 3kg/mc di fibra al minor quantitativo 2kg/mc della medesima e ciò concordando con tale Pietro, tecnico non identificato di SELI spa, di <taroccare> la preparazione del prodotto aggiungendo acqua manualmente senza farsene accorgere, altrimenti emergerebbe che tale materiale non sarebbe lavorabile.

d5) per avere, al fine di conseguire quanto indicato sub d1), falsamente predisposto supporti tecnici affinché ITALFERR autorizzasse la modifica contrattuale del quantitativo previsto come 3kg/mc di fibra al minor quantitativo 2kg/mc della medesima e ciò concordando con tale Antonio, tecnico di SELI spa allo stato non compiutamente identificato, di utilizzare 1,8 kg/mc di fibre, e farne però formalmente figurare 2,0 kg, confidando sul fatto "che nessuno mai potrà mai accorgersi del <magheggio>".

d6) per avere, affinché ITALFERR autorizzasse comunque l'utilizzo ed il pagamento dei conci non conformi, concordato con Paolo Romualdi tecnico SELI spa, di occultare l'ulteriore

circostanza per la quale, per un errore di predisposizione dei disegni progettuali di cui sconoscevano la genesi, i cd. conci erano stati realizzati con delle importanti carenze che ne compromettevano addirittura la loro corretta posa in opera,

d7) per avere, affinché ITALFERR autorizzasse comunque l'utilizzo ed il pagamento dei conci non conformi, concordato con VIZZINO di occultare l'ulteriore circostanza per la quale, nella realizzazione dei conci, utilizzavano inerti di tipo calcareo in luogo di inerti silicei come peraltro previsto in progetto.

Condotta fraudolenta perché nonostante quanto sopra insistevano con NODAVIA per il pagamento dei conci non conformi e per conseguire per stessa ammissione di BUSILLO il raddoppio dei ricavi grazie al riconoscimento della relativa riserva e alla riduzione dei costi di produzione.

Con l'aggravante per aver commesso il fatto al fine di conseguire un lucro di rilevante entità e su cose od opere destinate alle comunicazioni per terra,
In Firenze dal giugno 2011 ed in atto.

MORANDINI (frode dei conci di rivestimento in concorso con BUSILLO e VIZZINO)

E) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv e 356, I e II comma con riferimento all'art. 355, II comma, n. 1) e comma III e art. 61 nn. 7 e 11 c.p. per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso in concorso con BUSILLO e VIZZINO nel reato sub d) e ciò consentendo, nella qualità di tecnico Alta Sorveglianza con le mansioni di supervisore dei Lavori, già indicata sub b), che venissero eseguite, di concerto con i soggetti obbligati, alcune delle prestazioni oggetto dell'appalto con modalità fraudolente, tali da non soddisfare gli obblighi contrattuali assunti pur facendoli apparire adempiuti, nell'ambito dei lavori pubblici come specificati al capo a), ovvero i lavori relativi alla fornitura e montaggio dei conci di rivestimento della galleria affidati con contratto di subappalto dal Contraente Generale NODAVIA S.c.p.A. alla società SELI spa (Società Esecuzione Lavori Idraulici).

In particolare:

e1) concludeva accordi con BUSILLO per occultare la circostanza della non conformità dei cd. conci al fine di permettere comunque l'utilizzo del materiale già realizzato dalla SELI spa;
e2) per avere, al fine di conseguire quanto indicato sub d1) ed e1), dato assicurazioni che ITALFERR non avrebbe eccepito che il prof. MEDA Alberto non attestasse in una relazione tecnica da presentare a NODAVIA e ITALFERR l'esito negativo del primo test eseguito su detto materiale.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di conseguire un lucro e con danno di rilevante entità per ITALFERR e RFI e con abuso di prestazione d'opera in quanto dipendente ITALFERR, e su cose od opere destinate alle comunicazioni per terra.

In Firenze dal giugno 2011 ed in atto.

BUSILLO e SARACENO (frode nella riduzione delle frese da due a una)

F) del reato di cui agli artt. 110, 81 cp.v e 356, I e II comma con riferimento all'art. 355, II comma, n. 1) e comma III e art. 61 n. 7 c.p. perché, in concorso tra loro, e con persone allo stato ignote, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, perché nell'ambito dei lavori pubblici per la costruzione della "Linea Ferroviaria Milano-Napoli - Nodo di Firenze - Penetrazione urbana linea AV, Lavori per la realizzazione del Passante Ferroviario Alta Velocità del Nodo di Firenze e della nuova Stazione A.V.", appaltato, quale committente, da RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A e con l'Alta Sorveglianza di ITALFERR S.p.A.,

dell'importo complessivo di euro 553.251.967,00 e affidati al Contraente Generale NODAVIA S.c.p.A. nelle rispettive qualità già indicate nei capi che precedono, fraudolentemente predisponavano atti tecnici a supporto di una modifica contrattuale proposta dal Contraente Generale NODAVIA e accettata dalla stazione appaltante RFI, come se fosse una variante migliorativa dell'appalto, tale da far ritenere "ridondante l'uso di due frese" come conseguenza della "nuova metodologia di scavo (top down)" e da far considerare più adeguata per le esigenze di trasporto degli scarti su ferrovia la realizzazione di un unico punto di scavo da dove trasferire il materiale, di cui peraltro tacevano il fatto che, trattandosi di sostanza fluida, non poteva essere adeguatamente trasportato su vagoni ferroviari, fatti e circostanze del tutto pretestuose e non vere atteso che la asserita riduzione delle frese da due a una era, per ammissione degli stessi, una mera "invenzione" di BUSILLO e SARACENO posta in essere al solo scopo di ridurre i costi per le imprese e conseguire quindi un maggior ricavo a detrimento dell'interesse pubblico in ordine al rapporto costo/beneficio e dei tempi dei lavori atteso che - a pari condizioni economiche - si riducevano per la parte pubblica le controprestazioni offerte dalle imprese appaltanti.

Fatto aggravante per aver commesso il fatto a fine di lucro di rilevante entità e su cose od opere destinate alle comunicazioni per terra.

In Firenze dal giugno 2011 ed in atto.

BUSILLO e VIZZINO (frode nel corretto e completo montaggio della fresa di scavo)

G) del reato di cui agli artt. 110, 81 cp.v e 356, I e II comma con riferimento all'art. 355, II comma, n. 1) e comma III e art. 61 n. 7 c.p perché, avendo il Contraente Generale NODAVIA S.c.p.A. affidato alla società SELI spa (Società Esecuzione Lavori Idraulici), con contratto di subappalto, i lavori relativi alla fornitura e montaggio della fresa per lo scavo, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di direttori tecnici e responsabili di fatto dei lavori per conto della SELI spa, BUSILLO anche nella cariche formali di Procuratore Speciale della SELI e di presidente del C.d.A della Innotek, ditta fornitrice della SELI, e con persone allo stato ignote, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, eseguivano alcune delle prestazioni oggetto dell'appalto con modalità fraudolente, tali da non soddisfare gli obblighi contrattuali assunti pur facendoli apparire adempiti, nell'ambito dei lavori pubblici come specificati al capo a).

In particolare fraudolentemente eseguivano la fornitura, montaggio e messa in opera in cantiere della fresa denominata "Monna Lisa" da impiegare per eseguire lo scavo, in violazione degli obblighi contrattuali in quanto talune parti degli organi meccanici del macchinario non presentavano le condizioni d'uso così come garantite dal costruttore e non erano in grado di operare in sicurezza, efficienza e a regola d'arte per la lavorazione cui erano predisposti e ciò in quanto la macchina veniva montata priva delle guarnizioni originali applicate sugli organi lavoratori; guarnizioni che non erano state acquistate dai fornitori ufficiali Merkel e Lovat, essendo SELI spa impossibilitata a onorare il relativo impegno economico per mancanza di liquidità e che erano state pertanto sostituite con guarnizioni di minor costo, adattate in modo approssimativo e improvvisato e comunque non idonee a garantire prestazioni a regola d'arte e le pressioni a cui la macchina sarebbe stata sottoposta e, in definitiva, inadeguate a prevenire ingenti perdite e dispersioni nell'ambiente di oli idraulici e lubrificanti altamente inquinanti.

Condotta fraudolenta finalizzata a far apparire correttamente adempito il contratto e ad avanzare comunque insistenti pretese sia verso NODAVIA, sia verso la stazione appaltante per il pagamento del primo SAL (stato avanzamento lavori), pur in difetto dei presupposti.

Fatto aggravante per aver commesso il fatto a fine di lucro di rilevante entità e su cose od opere destinate alle comunicazioni per terra.

In Firenze dal giugno 2011 ed in atto.

**SARACENO
BUSILLO
VIZZINO**

H) del delitto di cui all'art 110, 61 n. 7, 416 e 640 comma II n. 1 c.p. perché quali rappresentanti e responsabili operativi delle società appaltatrici e subappaltatrici dell'opera pubblica meglio specificate nei capi precedenti, si associavano fra loro al fine di commettere una serie indeterminata di delitti di truffa ai danni della stazione appaltante, segnatamente Rfi e Italferr. In particolare raggiungevano un stabile accordo organizzativo per attestare falsamente di essere pronti a iniziare lo scavo nei tempi stabiliti dall'appalto e di essere adempienti, così da presentare riserve contrattuali alla stazione appaltante per maggiori oneri di appalto dovuti a fermo cantiere e macchine e ritardi per diverse decine di milioni e con l'intenzione e la programmazione di presentarne di ulteriori nel corso di tutto l'appalto, accordandosi fra loro nel dichiarare, anche con contestazioni formali a Rfi e con diffide alla risoluzione del contratto e richieste di risarcimento danni, che i macchinari per lo scavo erano pronti ed efficienti, che i conci di rivestimento erano stati realizzati per un ampio tratto della galleria, mentre il macchinario di scavo mancava dei componenti essenziali per l'attività (guarnizioni, lubrificanti e altre componenti meccaniche per le quali occorre diverse settimane di lavoro e la disponibilità delle parti della macchina che invece mancavano per il grave stato di insolvenza di SELI), e i conci di rivestimento costruiti erano completamente difformi dal progetto e dalle specifiche tecniche e di sicurezza per i trasporti e le persone, in quanto non adeguati a resistere alle alte temperature in caso di incendio, così che in forza di una falsa rappresentazione della propria immediata disponibilità a iniziare i lavori, inducevano in errore il personale tecnico della stazione appaltante che compiva i seguenti atti dispositivi aventi effetti economici e patrimoniali:

- consentiva la iscrizione delle relative riserve così da poterne chiedere il riconoscimento economico in sede di procedura di accordo bonario o successivi accordi transattivi;**
- riconosceva con accordo modificativo del contratto, il pagamento anticipato e immediato (cosiddetto spacchettamento) per il montaggio della fresa e per la fornitura dei conci in favore di SELI prima dell'inizio dei lavori (accordo concluso il 23 novembre 2012 a firma LOMBARDI e SARACENO) per un importo non inferiore a 8 milioni .**

Con l'aggravante di avere commesso i fatti di truffa ai danni di un ente pubblico e di avere cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità .

In Firenze con condotta illecita in atto .

L' ATTIVITÀ ORGANIZZATA PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI.

**SARACENO
LOMBARDI
CASALE
BIANCO
BOLONDI
FORLANI
BENCINI MARENO**

**BENCINI OLIVIERO
VARVARITO FRANCO
GIORGETTI**

La attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti in totale clandestinità dal 2009 al dicembre 2010: gestione dei fanghi di scavo delle paratie, come terre destinate alla agricoltura.

D) in ordine al seguente reato di cui agli artt. 110, 61 n. 7 c.p., art. 260 del TU 152/2006 per avere :

- **il Saraceno nella sua qualità di legale rappresentante di NODAVIA, operando di concerto con la dirigenza di Coopsette e di Italferr e Rfi al fine di sottrarre gli scarti di produzione dalla disciplina sui rifiuti ;**
- **il Lombardi quale responsabile Italferr incaricato di seguire i lavori per conto della committenza Rfi in veste di RUP dell'appalto, operando di concerto con gli esecutori dell'opera per gestire abusivamente i fanghi come terre e rocce;**
- **il Casale quale amministratore delegato di Italferr costantemente informato e dispensatore di direttive precise al Lombardi, operando di concerto con gli esecutori dell'opera per gestire abusivamente i fanghi come terre e rocce;**
- **il Bianco quale incaricato di seguire la vicenda per conto della committenza Rfi, concordando con i dirigenti Italferr e con il Saraceno la tipologia di codice da attribuire al rifiuto e le relative modalità di gestione, operando di concerto con gli esecutori dell'opera per gestire abusivamente i fanghi come terre e rocce;**
- **Bolondi Paolo quale responsabile per Coopsette dei flussi finanziari di pagamento ai subappaltatori dell'appalto e con l'incarico di effettuare i pagamenti fra cui anche agli smaltitori dei rifiuti assumendo le decisioni e gli impegni finanziari;**
- **Forlani Matteo quale dirigente di Coopsette, responsabile di fatto dell'intera operazione di appalto per conto del consorzio ove capofila è Coopsette, dando disposizioni operative sia a Bolondi che a Saraceno e ingerendosi nella gestione dell'appalto in quanto non solo sceglieva gli smaltitori dei rifiuti, ma ad essi imponeva illecitamente la creazione di poste in nero pretendendo la restituzione di parte delle somme pagate per la attività di smaltimento;**
- **il Bencini Mareno, quale titolare della ditta Ecogest incaricata di smaltire i fanghi ed esecutore materiale della attività illecita;**
- **il Bencini Oliviero, quale responsabile amministrativo e gestore di fatto delle relazioni imprenditoriali per conto di Ecogest;**
- **il Varvarito Franco quale titolare della ditta Varvarito, incaricata di smaltire i fanghi ed esecutore materiale della attività illecita;**
- **il Giorgetti, quale direttore di cantiere di Nodavia, che previo accordo occulto con i fratelli Bencini, si attivava per assicurare un canale privilegiato negli affidamenti dei subappalti di smaltimento illecito a favore di Ecogest.**

in concorso tra loro, e comunque in pieno accordo con i direttori di cantiere Lotto 1, Lotto 2, al fine di conseguire un ingiusto profitto corrispondente a una gestione totalmente illecita di rifiuti speciali, senza accollarsene i costi di smaltimento e/o recupero, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative e organizzate, gestito abusivamente e conferito in siti non autorizzati ingenti quantitativi di rifiuti speciali, consistenti in fanghi di perforazione, classificabili con codice Cer 010599 (fanghi di perforazione non specificati altrimenti), derivanti dalla lavorazione di scavo e consolidamento per la posa in opera di paratie di contenimento in cemento armato nei cantieri della Tav per il sotto attraversamento di Firenze, che classificavano falsamente o come terre e rocce escluse dal regime dei rifiuti ai sensi dell'art. 186 del TU 152/2006, o come rifiuti, con codice CER 170504 "Terre e Rocce", e tra il 2009 e il 2010, conferivano nelle quantità e nei siti meglio specificati nella seguente

tabella con modalità pericolose per l'ambiente in quanto taluni dei siti avevano come destinazione finale di utilizzo l'attività agricola:

PROVENIENZA	DESTINAZIONE	QUANTITA' (t)	MODALITA' TRASPORTO	MODALITA' GESTIONE
Lotto 1 Scavalco	Interporto Toscano A. Vespucci di Guasticce (LI)	68.077,00	Su rotaia	Regime di esclusione dai rifiuti (art. 186 D.Lgs. 152/06)
Lotto 2 Stazione AV	Teseco spa (PI)	159,00	Su gomma	Rifiuto con codice cer 01.05.99
	Asiu spa, Ischia di Crociano, Piombino (LI)	841,54	Su gomma	Rifiuto con codice cer 01.05.99
	Furia srl, Fossadello di Caorso (PC)	1.648,00	Su gomma	Rifiuto con codice cer 01.05.99
Lotto 2 Campo Marte	Nuova Lam, Altopascio (LU) destinazione agricola con conferimenti curati da VARvarito	18.900,00	Su gomma	Rifiuto con codice cer 17.05.04
	Sito Rappuoli, loc. Campati, Scarperia (FI) - destinazione agricola con conferimenti curati da Ecogest dei f.lli Bencini	66.523,00	Su gomma	Rifiuto con codice cer 17.05.04
	Varvarito Lavori, via Turcoing, Prato	1.112,00	Su gomma	Rifiuto con codice cer 17.05.04
	Agnorelli Strade, Colle Val D'Elsa (SI)	486,00	Su gomma	Rifiuto con codice cer 17.05.04
TOTALE LOTTO 2		89.669,54		
TOTALE lotto 2 e 1		157.746,54		

In Firenze e nei luoghi indicati tra il 2009 e il 22/12/2010

SARACENO
 BOLONDI
 FORLANI
 VARVARITO FRANCO
 GIORGETTI
 BACCI STEFANO
 VENTRONE LAZZARO

La attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti in violazione della disciplina sul recupero e smaltimento (trattamenti dei fanghi delle paratie non autorizzati in sito, con scarichi in falda e destinazione a siti non idonei) dal gennaio 2011 ad oggi.

L) in ordine al seguente reato di cui agli artt. 110, 61 n. 7 c.p., art. 260 del TU 152/2006 per avere, in relazione ai cantieri della Tav per il sotto attraversamento di Firenze, con condotta illecita permanente proseguita senza soluzione di continuità con la condotta di cui al capo precedente:

- il Saraceno nella sua qualità di legale rappresentante di Nodavia, operando di concerto con la dirigenza di Coopsette operando in danno della stazione appaltante in quanto non solo i rifiuti venivano gestiti abusivamente ma per lo smaltimento erano gonfiati i costi effettivamente sostenuti ;

- Bolondi Paolo quale responsabile per Coopsette dei flussi finanziari di pagamento ai subappaltatori dell'appalto e con l'incarico di effettuare i pagamenti fra cui anche agli smaltitori dei rifiuti assumendo le decisioni e gli impegni finanziari;

- Forlani Matteo quale responsabile di fatto dell'intera operazione di appalto per conto del consorzio ove capofila è Coopsette, dando disposizioni operative sia a Bolondi che a Saraceno e ingerendosi nella gestione dell'appalto in quanto non solo sceglieva gli smaltitori dei rifiuti, ma ad essi imponeva illecitamente la creazione di poste in nero pretendendo la restituzione di parte delle somme pagate per la attività di smaltimento;

- Il Giorgetti , quale direttore di cantiere di Nodavia avente la diretta responsabilità nella gestione delle modalità di trattamento dei fanghi nelle vasche di decantazione e nei sistemi di percolamento e scarico dei liquami;

- Bacci Stefano e Varvarito Franco, quali titolari delle ditte Hidra e Varvarito, il legale rappresentante da identificare di HTR e di altri smaltitori come specificati nella tabella che segue, attualmente incaricate di smaltire i fanghi delle paratie e che di fatto si limitavano a stipulare i contratti con Nodavia a prezzo maggiorato rispetto all'effettivo costo retrocedendo in nero parte del pagamento, e a incaricare della attività materiale di trasporto a discarica la società Veca Sud di Ventrone Lazzaro;

- Ventrone Lazzaro, quale gestore della società di trasporto rifiuti Veca Sud, che effettivamente compiva i trasporti di fanghi per conto delle più importanti imprese a cui era stato appaltato lo smaltimento, quali la Varvarito e Hidra e che materialmente prendeva in gestione rifiuti da depositi in cantiere senza che gli stessi fossero stati trattati secondo procedure autorizzate conferendoli in siti fuori regione a costi ingentissimi .

- in concorso con persone ancora da identificare e comunque in pieno accordo con i direttori di cantiere Lotto 1, Lotto 2, al fine di conseguire un ingiusto profitto corrispondente a una gestione totalmente illecita di rifiuti speciali, senza accollarsene i costi di smaltimento e/o recupero seppure nel contratto con Rfi quale committente, il General Contractor Nodavia si faceva pagare 100 euro a tonnellata garantendo lo smaltimento dei fanghi secondo legge, ed anzi artificialmente gonfiando ulteriormente i costi effettivi in danno della stazione appaltante Italferr attraverso la conclusione di occulti accordi con gli smaltitori subappaltanti in modo che il prezzo effettivo da costoro praticato non fosse 80 euro a tonnellata, come risultato nei contratti da esibire alla stazione appaltante per ottenere il pagamento, ma quello inferiore oralmente pattuito di circa euro 66 a tonnellata, mediante retrocessione in nero a favore di Nodavia della differenza, con ciò concorrendo a costituire ingenti poste in nero in favore del contraente generale e a danno della committenza;

con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative e organizzate, gestivano abusivamente e conferivano in siti non autorizzati ingenti quantitativi di rifiuti speciali, consistenti in fanghi di perforazione, classificabili con codice Cer 010599 (fanghi di perforazione non specificati altrimenti), derivanti dalla lavorazione di scavo e consolidamento, per la posa in opera di paratie e trincee di contenimento in cemento armato; fanghi che successivamente al sequestro della discarica abusiva realizzata nell'impianto di recupero rifiuti di Ruoppoli a Campati, frazione Sant'Agata in Scarperia,

sottoponevano, dopo avere attribuito uniformemente il corretto codice CER 010599, a una modalità di gestione comunque abusiva come di seguito meglio precisato:

- sottoponevano dal gennaio al febbraio 2011 tali fanghi composti da elevate percentuali di acqua che ne rendevano la consistenza particolarmente liquida e non palabile ad un pretrattamento non autorizzato e pericoloso per l'ambiente, in quanto privo di qualsiasi misura di contenimento dei rilasci inquinanti, all'interno del luogo di produzione, effettuando nella specie uno stoccaggio provvisorio in buche di contenimento al fine di ridurne la percentuale acquosa e ciò in vista del loro conferimento nelle discariche site in loc. Gello – Viale America n. 105, nel Comune di Pontedera e in loc. Nugolaio Cascina (Pisa), autorizzate a ricevere tali rifiuti speciali ma alla condizione che gli stessi fossero composti da una frazione secca sul totale maggiore o uguale al 25%, dichiarando falsamente che i rifiuti conferiti non erano sottoposti ad alcun trattamento preliminare.

- dal febbraio 2011 ad oggi continuavano a effettuare abusivamente il pretrattamento del rifiuto in sito (all'interno dei cantieri di produzione) e quindi conferivano senza che vi fossero i requisiti di ammissibilità purché non inertizzati o disidratati con idoneo procedimento, gli stessi fanghi di perforazione nei siti di seguito elencati per le quantità fino ad ora accertate. Ed infatti attribuivano ai suddetti rifiuti, nei formulari consegnati ai trasportatori, il codice di smaltimento D1, ossia indicavano lo specifico vincolo di impiego nella discarica al "deposito su o nel suolo" e con ciò attestavano falsamente nei formulari che si trattava di rifiuti che non necessitavano di alcun trattamento preliminare di inertizzazione o che erano già stati correttamente trattati, mentre di essi se ne faceva solo un grossolano scolo con modalità del tutto abusive.

Tabella totale destinazione, trasportatori ed intermediari da cantiere NODAVIA dal febbraio all'ottobre 2011 come risultano da formulario.

Destinatario (nominativo)	Trasportatore (nominativo)	Intermediario senza detenzione	Totale
Bernardelli Inerti Srl	Veca Sud Srl	1° Ares Ambiente Srl	306740
		2° HTR Srl	
		1° Ares Ambiente Srl	120000
		2° HTR Srl	
Bernardelli Inerti Srl Totale	Veca Sud Srl Totale	1° Ares Ambiente Srl	308900
		2° HTR Srl	
		3° Edilquattro Srl	
			735640
Cava Calcinato Srl	Tre T spa	1° Hydra Srl	2221380
Cava Calcinato Srl Totale	Tre T spa Totale	2° Agrideco Spa	2221380
			2221380
Fontana Larga Srl	Tre T spa	1° Hydra Srl	1042480
		2° Agrideco Spa	
		Tre T spa Totale	1042480
		Veca Sud Srl	1° Agrideco Spa
Fontana Larga Srl Totale	Veca Sud Srl Totale	2° Varvarito Lavori Srl	
		1° Hydra Srl	7223120
		2° Agrideco Spa	
			9531500
			10573980

Furia srl	Tre T spa	Hidra srl		3260620
	Tre T spa Totale			3260620
	Veca Sud Srl	Hidra srl		982720
	Veca Sud Srl Totale			982720
Furia srl Totale				4243340
Quattro A srl	Demetra Srl	1°	Adrastea Srl	
		2° HTR Srl		
	Demetra Srl Totale			
	Eurologistica spa	1°	Adrastea Srl	3397680
		2° HTR Srl		
	Eurologistica spa Totale			3397680
	Familarì Trasporti Srl	1°	Adrastea Srl	2926790
		2° HTR Srl		
	Familarì Trasporti Srl Totale			2926790
	Rusignuolo Srl	1°	Adrastea Srl	1150720
		2° Varvarito Lavori Srl		
	Rusignuolo Srl Totale			1150720
	Tre T spa	1°	Adrastea Srl	
		2° Hidra Srl		
	Tre T spa Totale			
	Veca Sud Srl	1°	Adrastea Srl	31150
		2° Hidra Srl		
		1°	Adrastea Srl	4279090
		2° HTR Srl		
		1°	Adrastea Srl	11749870
		2° Varvarito Lavori Srl		
	Veca Sud Srl Totale			16060110
Quattro A srl Totale				23535300
Totale complessivo in kg				41309640

In Firenze e nei luoghi indicati dal gennaio 2011 accertato ad oggi

**SARACENO
BOLONDI
FORLANI
VARVARITO FRANCO
GIORGETTI
BACCI STEFANO
VENTRONE LAZZARO**

Truffa ai danni di RFI per il pagamento dello smaltimento dei fanghi falsamente dichiarato conforme alla legge.

M) Del delitto di cui all'art 110, 640 comma II, 61 n. 7, codice penale perchè in concorso tra loro in esecuzione di un medesimo disegno criminoso,

- Saraceno nella sua qualità di legale rappresentante di Nodavia, operando di concerto con la dirigenza di Coopsette in danno della stazione appaltante in quanto non solo i rifiuti venivano gestiti abusivamente ma per lo smaltimento erano gonfiati i costi effettivamente sostenuti;
- Bolondi Paolo quale responsabile per Coopsette dei flussi finanziari di pagamento ai subappaltatori dell'appalto e con l'incarico di effettuare i pagamenti fra cui anche agli smaltitori dei rifiuti assumendo le decisioni e gli impegni finanziari;

- Forlani Matteo quale responsabile di fatto dell'intera operazione di appalto per conto del consorzio ove capofila è Coopsette, dando disposizioni operative sia a Bolondi che a Saraceno e ingerendosi nella gestione dell'appalto in quanto non solo sceglieva gli smaltitori dei rifiuti, ma ad essi imponeva illecitamente la creazione di poste in nero pretendendo la restituzione di parte delle somme pagate per la attività di smaltimento;
- Giorgetti, quale direttore di cantiere di Nodavia avente la diretta responsabilità nella gestione delle modalità abusive di trattamento dei fanghi;
- Bacci Stefano e Varvarito Franco, quali titolari delle ditte Hidra e Varvarito, il legale rappresentante da identificare di HTR e di altri smaltitori come specificati nella tabella che segue, attualmente incaricate di smaltire i fanghi delle paratie e che di fatto si limitavano a stipulare i contratti con Nodavia a prezzo maggiorato rispetto all'effettivo costo retrocedendo in nero parte del pagamento, e a incaricare della attività materiale di trasporto a discarica la società Veca Sud di Ventrone Lazzaro.
- Ventrone Lazzaro, quale gestore della società di trasporto rifiuti Veca Sud, che effettivamente compiva i trasporti di fanghi per conto delle più importanti imprese a cui era stato appaltato lo smaltimento, quali la Varvarito e Hidra e che materialmente prendeva in gestione rifiuti da depositi in cantiere senza che gli stessi fossero stati trattati secondo procedure autorizzate conferendoli in siti fuori regione a costi ingentissimi .
con artifici e raggiri consistiti:
- i responsabili di Nodavia, secondo i loro livelli di responsabilità nell'assicurare a Rfi il corretto smaltimento dei rifiuti e quindi nello stipulare e dare esecuzione a contratti di subappalto per l'affidamento del servizio, fra cui in data 21 febbraio 2011 con la HTR srl (prot. 5278-11) e con la Varvarito Lavori srl (prot. 5335-11), e in data 26.04.2011 (prot. 5370-11) con la Hidra srl, agendo materialmente il Saraceno, Forlani, Bolondi e Giorgetti nelle loro rispettive qualità nella esecuzione dei contratti nella compilazione dei formulari e registri, nel concordarne il contenuto e i prezzi , nelle modalità di produzione e trattamento abusivo dei rifiuti e del loro avvio a smaltimento e nel richiedere il pagamento in relazione agli smaltimenti effettuati;
- nell' assicurare falsamente, in particolare alla stazione appaltante, della tempestiva esecuzione, a perfetta regola d'arte delle prestazioni di smaltimento dei rifiuti classificati con il codice Cer 010599 (fanghi di perforazione), assumendosi ogni onere e rischio a riguardo comprensivo delle necessarie autorizzazioni al trattamento che sarebbero state necessarie e che invece non venivano mai richieste;
- nel gestire per contro il rifiuto prodotto in maniera abusiva senza autorizzazione al trattamento preliminare e senza autorizzazione alla gestione del percolato dei fanghi.

Inducevano in errore la stazione appaltante (RFI) e il soggetto da essa delegato (Italferr) in ordine al corretto smaltimento dei rifiuti indicati al capo precedente e alla reale sussistenza di oneri economici organizzativi e gestionali sostenuti che giustificassero i costi particolarmente elevati concordati in relazione a tale attività, mentre in realtà costoro, quali rappresentanti del contraente generale e quali smaltitori, non sostenevano alcun impegno economico di investimento né onere di gestione aggiuntivo, limitandosi a conferire i rifiuti tali e quali agli impianti finali, dopo un trattamento sommario e abusivo di inspessimento dei fanghi per renderli palabili.

E così conseguivano l'ingiusto profitto pari al prezzo di euro 100 a tonnellata per i rifiuti smaltiti nelle quantità indicate al capo precedente, che a loro volta ripartivano per euro 66 circa in favore degli smaltitori e per il restante 34 euro a tonnellata, in assenza di alcuna significativa prestazione gestionale aggiuntiva, in favore di loro stessi e di Nodavia, di cui 20 euro regolarmente esposti in fattura mentre il residuo conseguito al nero mediante retrocessione di parte del prezzo pagato agli smaltitori.

In Firenze dal gennaio 2011 ad oggi.

**SARACENO
LOMBARDI
FERRO
CASALE
BIANCO
BUSILLO
VIZZINO
LORENZETTI
BELLOMO
LOMBARDI ALFIO
BRIONI
BONISTALLI**

Tentativo di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti relativi ai fanghi di perforazione della fresa di scavo.

N) in ordine al seguente reato di cui agli artt. 56, 110, 61 n. 7 c.p., e 260 del TU 152/2006 per avere :

- Saraceno nella sua qualità di legale rappresentante di Nodavia, operando di concerto con la dirigenza di Coopsette e di Italferr e RFI al fine di sottrarre gli scarti di produzione dalla disciplina sui rifiuti, tacendo la reale natura e consistenza del fango di perforazione che dovrebbe essere prodotto dalla fresa dello scavo;**
- Lombardi quale responsabile Italferr incaricato di seguire i lavori per conto della committenza RFI in veste di RUP dell'appalto, operando di concerto con gli esecutori dell'opera per gestire abusivamente i fanghi della fresa quali terre e rocce;**
- FERRO quale project manager di Italferr per l'appalto Tav di Firenze con il ruolo di attuatore delle direttive dei capi dell'organizzazione assumendo su di sé in via esclusiva e principale le formali responsabilità dell'appalto ma di fatto operando quale mero esecutore peraltro condividendo gli obiettivi illeciti ;**
- Casale quale amministratore delegato di Italferr costantemente informato e dispensatore di direttive precise al Lombardi, operando di concerto con gli esecutori dell'opera per gestire abusivamente i fanghi della fresa come terre e rocce;**
- Bianco quale incaricato di seguire la vicenda per conto della committenza RFI, concordando con i dirigenti Italferr e con il Saraceno la tipologia di codice da attribuire al rifiuto e le relative modalità di gestione, operando di concerto con gli esecutori dell'opera per gestire abusivamente i fanghi della fresa come terre e rocce;**
- Forlani Matteo quale dirigente di Coopsette, responsabile di fatto dell'intera operazione di appalto per conto del consorzio ove capofila è Coopsette, dando disposizioni operative a Saraceno operando di concerto con gli esecutori dell'opera per gestire abusivamente i fanghi della fresa come terre e rocce;**
- Busillo e Vizzino, il primo quale incaricato per la ditta Seli spa (subappaltatrice per la realizzazione dello scavo con la fresa) e collaboratore occulto di Saraceno, il Vizzino quale direttore di cantiere incaricato del montaggio del macchinario direttamente agli ordini di Busillo, nel predisporre relazioni tecniche complacenti sulla natura chimica- fisica dei fanghi di perforazione che devono essere estratti dallo scavo con la fresa, tali da consentirne uno smaltimento senza particolari cautele al di fuori della disciplina dei rifiuti, quali terre e rocce e finalizzate ad indurre in errore o comunque ad assicurare la compatibilità ambientale agli organi competenti al controllo (Arpat), ed inoltre quale esecutore materiale dello scavo con la fresa, nel predisporre il macchinario non a regola d'arte per risparmiare sui costi, così che il medesimo a causa di guarnizioni non testate e garantite dal fornitore non era idoneo a**

impedire il rilascio di ingenti quantitativi di oli lubrificanti e idraulici con dispersione nei fanghi di perforazione.

- Lorenzetti, quale presidente di Italferr, operando e svolgendo la propria attività nell'interesse e a vantaggio della controparte Nodavia e Coopsette, da cui poi pretendeva favori per il marito, e mettendo a disposizione le proprie conoscenze personali, i propri contatti politici e una vasta rete di contatti grazie ai quali era in grado di promettere utilità ai pubblici ufficiali avvicinati.

- Bellomo, quale pubblico ufficiale membro della commissione Via del Ministero dell'Ambiente, mettendosi a disposizione per stilare pareri compiacenti utilizzando documenti forniti dagli stessi interessati, con cui declassificare il fango di perforazione in terra non inquinata:

- Lombardi Alfio, quale dirigente responsabile di Coopsette, impresa maggiormente coinvolta nella esecuzione dell'appalto, che operava e si intrometteva nello svolgimento dell'appalto dando direttive al Saraceno, approvandone l'operato e venendo costantemente informato;

- Brioni, quale dirigente responsabile di Coopsette, impresa maggiormente coinvolta nella esecuzione dell'appalto, responsabile delle relazioni con l'esterno della azienda che con la Lorenzetti agevolava i contatti e le reti di pressione sui pubblici ufficiali avvicinati e prometteva utilità;

- Bonistalli, quale dirigente di Coopsette operante in Roma, responsabile di Coopsette, impresa maggiormente coinvolta nella esecuzione dell'appalto, responsabile delle relazioni con l'esterno della azienda che con la Lorenzetti agevolava i contatti e le reti di pressione sui pubblici ufficiali avvicinati e prometteva utilità.

in concorso tra loro al fine di conseguire un ingiusto profitto corrispondente a una gestione totalmente illecita di rifiuti speciali, senza accollarsene i costi di smaltimento e/o recupero, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative e organizzate, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a gestire abusivamente e conferire in siti non autorizzati ingenti quantitativi di rifiuti speciali, consistenti in fanghi di perforazione, classificabili con codice Cer 010599 (fanghi di perforazione non specificati altrimenti), derivanti dalla lavorazione di scavo con la fresa a pressione EPB della galleria del sotto attraversamento della Alta Velocità ferroviaria della città di Firenze e ciò facendo mediante insistente richiesta di declassificazione dei fanghi, come materiali di scavo sottoposti a normale pratica industriale da classificare come sottoprodotti o a cui attribuire la deroga dalla disciplina sui rifiuti.

In particolare Saraceno e Busillo su richiesta dei dirigenti Italferr e Rfi si attivavano per predisporre false analisi dei rifiuti di perforazione che sarebbero stati prodotti dalla fresa EPB una volta in funzione, facendo in modo che i campioni, le successive analisi, e le relazioni tecniche di commento delle criticità ambientali dimostrassero che i fanghi estratti sarebbero stati contaminati da tensioattivi (glicole) in modestissima quantità e quindi in modo del tutto non pericoloso per l'ambiente e compatibile con la destinazione già concordata negli accordi procedurali di messa a dimora nell'area di Santa Barbara in totale deroga alla disciplina sui rifiuti.

Poi, dal marzo 2011 il Busillo con le modalità di cui al capo g) , predisponendo la fresa EPB per lo scavo dotandola di guarnizioni non originali, non testate e garantite dal costruttore della macchina e non idonee a sostenere le enormi pressioni dello scavo e così tali da poter rilasciare nei fanghi di perforazione contaminandoli, oli idraulici e lubrificanti .

Non riuscendo nell'intento per ragioni indipendenti dalla loro volontà in quanto la attività illecita organizzata con modalità abusive seppure allestita con predisposizione della fresa EPB di scavo e del sito finale di destinazione, non era ancora iniziato.

I LAVORI CON AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SCADUTA E I REATI IN DANNO ALLA P.A.

**SARACENO FURIO
LOMBARDI VALERIO,
CASALE RENATO
BOCCHIMUZZO
FERRO**

Esecuzione dei lavori su bene vincolato con autorizzazione scaduta

O) del delitto di cui all'art 110 c.p. ed art. 181 comma 1 bis decreto legislativo 42/2004 perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità già indicate per Saraceno, Lombardi, Casale e Bocchimuzzo e la Ferro quale project manager dei lotti 1) e 2), eseguivano e proseguivano i lavori relativi all'opera pubblica del sotto attraversamento della città di Firenze, cosiddetto lotto 2), che ricadevano per ampi tratti in zona sottoposta a speciale vincolo paesaggistico storico e architettonico (ad esempio la Fortezza da Basso e i viali di Firenze), con la autorizzazione medesima scaduta, in quanto trascorsi cinque anni dalla data del suo rilascio (conferenza dei servizi del 2004) senza che intervenissero opere e lavori che incidessero sul bene paesaggistico tutelato, essendo incominciati i lavori dell'appalto solo nell'anno 2010.

In Firenze con condotta illecita in atto

**SARACENO
LORENZETTI
LOMBARDI VALERIO
BELLOMO
COLETTA
CALANDRA
CASALE
LOMBARDI ALFIO
BRIONI
BONISTALLI
PONZONE
MELE GIUSEPPE
INCALZA
FERRO**

Associazione a delinquere finalizzata alla corruzione e abuso di ufficio in ordine a ogni profilo di illegittimità nella esecuzione dell'appalto.

P) del delitto di cui all'art 110 e 416 c.p. perché:

- LORENZETTI e LOMBARDI Valerio rispettivamente quale presidente di Italferr e Rup di Italferr per l'appalto dell'opera avente per oggetto il sotto attraversamento ferroviario della città di Firenze, e quindi, rispettivamente, legale rappresentante e responsabile operativo della società delegata ad operare per conto della stazione appaltante, agivano in contrasto con gli interessi della stazione appaltante a conseguire l'esecuzione dell'opera a regola d'arte e nel rispetto dei costi preventivati, così operando in danno della stessa stazione appaltante, anche con condotte illecite finalizzate ad influenzare e condizionare le determinazioni delle pubbliche amministrazioni interessate, in violazione di legge sulle autorizzazioni e sui vincoli di tutela ambientale e paesaggistica e ciò al precipuo scopo di favorire economicamente, direttamente il General Contractor Nodavia e indirettamente il suo socio di maggioranza Coopsette;

LORENZETTI in particolare quale presidente di Italferr operando e svolgendo la propria attività nell'interesse e a vantaggio della controparte Nodavia e Coopsette mettendo a disposizione della associazione le proprie conoscenze personali, i propri contatti politici e una vasta rete di contatti grazie ai quali era in grado di promettere utilità ai pubblici ufficiali avvicinati e conseguendo altresì incarichi professionali nella ricostruzione del terremoto in Emilia in favore del di lei coniuge;

- **SARACENO** quale legale rappresentante della società Nodavia vincitrice dell'appalto e General contractor dell'opera pubblica meglio specificata nei capi precedenti, operando in stretta condivisione di interessi e strategie aziendali con il socio di maggioranza, Coopsette, al fine di conseguire il massimo profitto possibile dall'appalto anche violazione di legge sulle autorizzazioni e sui vincoli di tutela ambientale e paesaggistica e sui vincoli contrattuali assunti;

- **FERRO** quale project manager di Italferr per l'appalto Tav di Firenze con il ruolo di attuatore delle direttive dei capi dell'organizzazione assumendo su di sé in via esclusiva e principale le formali responsabilità dell'appalto ma di fatto operando quale mero esecutore peraltro condividendo gli obiettivi dell'associazione;

- **BELLOMO** quale pubblico ufficiale, componente della commissione Via del Ministero dell'Ambiente, dietro promessa e erogazione di plurime utilità (assunzioni parenti, consulenze varie, riconferma nell'incarico al Ministero), si metteva a disposizione per stilare pareri compiacenti, utilizzando documenti forniti dagli stessi interessati, al fine di declassificare il fango di perforazione in terra non inquinata, ed assicurando la rapida e indolore approvazione del piano terre per i fanghi della fresa (ex nuovo decreto 161/2012), la positiva valutazione della Commissione VIA sulla inessenzialità delle varianti progettuali, anche quelle relative a consolidamenti cementizi sul monumento storico della Fortezza da Basso, nonché garantendo informazioni riservate circa le posizioni degli altri membri della commissione che dovessero rivelarsi contrari;

- **CALANDRA** quale pubblico ufficiale, componente della Autorità di vigilanza delle opere pubbliche, predisponendo il parere di interpretazione estensiva della ammissibilità delle riserve presentate da Nodavia;

- **PONZONE** quale pubblico ufficiale, funzionario di segreteria della Autorità di vigilanza delle opere pubbliche che contribuiva a redigere materialmente gli atti e i pareri in favore degli scopi della associazione;

- **COLETTA** quale associato intermediario tra il pubblico ufficiale Calandra per conto dei capi della organizzazione e il CALANDRA;

- **MELE** e **INCALZA** quali associati che portavano un rilevante contributo agli obiettivi della associazione, in quanto dirigenti della Unità di Missione del Ministero delle Infrastrutture a cui faceva riferimento l'appalto Tav di Firenze, si attivavano per attestare falsamente che la autorizzazione paesaggistica non era scaduta e che i lavori erano iniziati entro i cinque anni e che successivamente attestavano che le varianti al progetto non erano essenziali anche con riferimento al monumento storico della Fortezza da Basso.

- **LOMBARDI Alfio**, quale dirigente responsabile di Coopsette, impresa maggiormente coinvolta nella esecuzione dell'appalto, che operava e si intrometteva nello svolgimento dell'appalto dando direttive al Saraceno, approvandone l'operato e venendo costantemente informato;

- BRIONI, quale dirigente responsabile di Coopsette, impresa maggiormente coinvolta nella esecuzione dell'appalto, responsabile delle relazioni con l'esterno della azienda che con la Lorenzetti agevolava i contatti e le reti di pressione sui pubblici ufficiali avvicinati e prometteva utilità;

- BONISTALLI, quale dirigente di Coopsette operante in Roma, impresa maggiormente coinvolta nella esecuzione dell'appalto, responsabile delle relazioni con l'esterno della azienda che con la Lorenzetti agevolava i contatti e le reti di pressione sui pubblici ufficiali avvicinati e prometteva utilità.

Tutti si associavano fra loro, Lorenzetti, Lombardi Valerio e Saraceno quali capi e promotori della associazione criminale costituitasi il 16 marzo 2012 in Firenze, Alfio Lombardi, Bonistalli e Brioni, quali aderenti alla associazione criminale con un ruolo di vertice e di responsabilità strategica, gli altri quali partecipi associati, al fine di commettere una serie indeterminata di delitti:

- di abuso di ufficio e corruzione (per conseguire il riconoscimento, in violazione di legge, di riserve contrattuali tali da incrementare i costi dell'appalto e per indurre le amministrazioni interessate e attestare falsamente che i lavori erano iniziati entro i termini ovvero entro i cinque anni dal rilascio della autorizzazione paesaggistica, con la compiacente disponibilità del pubblico ufficiale arch. Giuseppe Mele e dell'ing. Ercole Incalza del Ministero delle Infrastrutture);

- di corruzione (per conseguire pareri e determinazioni favorevoli in ordine alla declassificazione del rifiuto dello scavo in cambio di promesse di utilità, incarichi e altre prebende in favore del pubblico ufficiale a disposizione);

- di gestione organizzata finalizzata al traffico di rifiuti (per intraprendere lo scavo della galleria del sotto attraversamento di Firenze con una gestione abusiva degli scarti di produzione).

Reati tutti correlati alla esecuzione dell'appalto del sotto attraversamento ferroviario ad alta velocità della città di Firenze e tra i quali, allo stato, i già consumati reati sub q) e r) sotto rubricati.

Operando a tal fine la LORENZETTI, a sua volta incaricato di pubblico servizio illecitamente a disposizione del privato Nodavia e Coopsette dietro compenso di favori e altre utilità anche a prossimi congiunti, con il consenso e collaborazione degli altri capi della organizzazione, mediante affiliazione alla associazione criminale di ulteriori soggetti, pubblici ufficiali e privati, quali compartecipi che condividevano gli scopi della associazione e segnatamente:

- BELLOMO Gualtiero (detto Walter), quale pubblico ufficiale, geologo, membro della Commissione Via del Ministero dell'ambiente, che, dietro promessa di utilità (quali incarichi pubblici, riconferme e nomine nonché consulenze private a favore della sua società di geologia; incarichi conferiti su interessamento diretto dei capi della organizzazione da altri appaltatori di Italferr in altri lavori o da Coopsette quale socia di maggioranza di Nodavia, in altri appalti), metteva a disposizione il proprio ruolo e funzione con atti contrari ai doveri di ufficio e in violazione dei doveri di imparzialità trasparenza e indipendenza come indicato sub p).

- COLETTA quale consulente in materia di appalti pubblici, già membro della Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici, e CALANDRA quale pubblico ufficiale membro della Autorità di Vigilanza, incaricato di redigere un parere sulla ammissibilità delle riserve contestate dal General contractor (Nodavia) e dai subappaltatori (Seli) nel rispetto della normativa vigente, intenzionalmente procuravano un ingiusto vantaggio patrimoniale agli appaltatori in violazione della normativa sugli appalti, come indicato sub r).

In Firenze dal 13 marzo 2012 , data di costituzione della associazione criminale e da quella data con permanenza attuale.

**BELLOMO
LOMBARDI VALERIO
LORENZETTI
LOMBARDI ALFIO
BRIONI
BONISTALLI**

Q) Del reato di cui all'art 319, 321, 110, 61 n. 2 codice penale perché in concorso tra loro, al fine di perseguire i fini della associazione criminale di cui al capo precedente, il Bellomo quale pubblico ufficiale compiva atti contrari ai propri doveri di ufficio dietro promessa di utilità secondo le modalità e i contenuti meglio specificati al capo precedente.

In particolare:

q1) predisponeva e redigeva pareri compiacenti finalizzati a svincolare dal regime dei rifiuti gli scarti della fresa utilizzando relazioni tecniche e risultati analitici palesemente inattendibili a lui forniti dagli stessi capi della organizzazione;

q2) assicurava poi la rivelazione di informazioni riservate quali la trasmissione delle bozze dei pareri e delle determinazioni prima della loro approvazione per consentirne una possibile modifica e approvazione da parte degli stessi interessati o una loro utilizzazione al di fuori della corretta disciplina di accesso agli atti;

q3) garantiva un monitoraggio delle posizioni e determinazioni degli altri membri della commissione al fine di controllarne le opinioni e le decisioni e segnalare i nominativi di coloro che assumevano determinazioni contrarie ai voleri della associazione criminale;

q4) inoltre assicurava la rapida approvazione di un piano di gestione delle terre in relazione all'appalto del sotto attraversamento di Firenze, presentato in forza del nuovo decreto ministeriale 161/2012, che i capi della associazione avevano fatto redigere volutamente incompleto e ideologicamente falso nei contenuti, in quanto mancante della descrizione del trattamento a calce dei residui contenenti acqua, circostanza questa che - se correttamente espressa ed esplicitata - avrebbe comportato una più approfondita ed elaborata istruttoria in ordine agli effetti ambientali che ne sarebbero potuti derivare ed un'approvazione assai più difficile da conseguirsi de plano.

A fronte di ciò conseguiva per sé o per altri, come prezzo della sua completa messa a disposizione le seguenti utilità:

q5) assunzione di una parente del BELLOMO presso la CoopCentro Italia in seguito ad intermediazione di Maria Rita LORENZETTI;

q6) affidamento a BELLOMO di un incarico professionale da conferirsi da parte di Sergio BANDIERI della TOTO spa nell'ambito della progettazione esecutiva e realizzazione del raddoppio della tratta ferroviaria Cefalù – Castelbuono sulla direttrice Palermo Messina, appaltati dalla ITALFERR spa, su interessamento mediato dall'ing. Valerio LOMBARDI di ITALFERR;

q7) affidamento su richiesta del BELLOMO di un incarico professionale da parte di Cinzia CAMMARATA di CoopSette nell'ambito della realizzazione dell'Autostrada Regionale Cispadana su interessamento mediato dall'ing. Valerio LOMBARDI e da Maria Rita LORENZETTI.

In Roma tra l'aprile 2012 e la data attuale, reato in corso di consumazione.

COLETTA

**CALANDRA
LORENZETTI
LOMBARDI VALERIO
LOMBARDI ALFIO
BRIONI
BONISTALLI
PONZONE**

R) Per il reato di cui all'art 323, 110 61 n. 2 codice penale perché, in concorso tra loro, al fine perseguire i fini della associazione criminale di cui al capo precedente, intenzionalmente procuravano, agendo materialmente il pubblico ufficiale Calandra Piero e Ponzone Lorenza, quale funzionario della Autorità di Vigilanza sulle opere pubbliche, al General contractor Nodavia, nell'appalto specificato nella medesima imputazione, un ingiusto vantaggio patrimoniale, consistito nella possibilità di sollevare riserve contrattuali per centinaia di milioni di euro in violazione dei limiti e divieti di legge. In particolare consentendo di far lievitare i costi dell'appalto di diverse centinaia di milioni di euro (da un importo di aggiudicazione d'asta di circa 500 milioni di euro ad un importo lievitato per riserve contabilizzate ad oggi di oltre 800 milioni di euro), attraverso una artata interpretazione dell'art. 31 bis della legge 109/94, in modo da conseguire l'illecito obiettivo di ammettere tutte le riserve iscritte anche oltre il termine di entrata in vigore della nuova legge che rendeva inapplicabile tale procedura agli appalti affidati al General Contractor (l'art 31 bis così come ora riformulato dall'art 240 del codice degli appalti così come modificato dalla legge n. 106/2011 fa divieto dalla sua entrata in vigore del 13/7/2011 di applicazione della procedura di accordi bonari al General Contractor) ovvero sino alla istituzione di una commissione nominata allo scopo di deciderle e su cui le parti contrapposte (Italferr e appaltatori) erano in realtà concordi nel riconoscerle per far così aumentare l'importo contrattuale dell'appalto. Commissione da costituirsi per deciderne la possibile liquidazione e di cui lo stesso Coletta si proponeva di ricoprire il ruolo di presidente.

In Roma tra l'aprile 2012 e la data attuale, reato in corso di consumazione.

**MELE
LORENZETTI
LOMBARDI VALERIO**

S) Per il reato di cui all'art. 321, 319, 110, 61 n. 2 codice penale perché, in concorso tra loro, al fine perseguire i fini della associazione criminale di cui al capo precedente, intenzionalmente procuravano, agendo materialmente il pubblico ufficiale arch. Mele, quale dirigente del Ministero delle Infrastrutture, struttura di missione sulle grandi opere pubbliche, al General contractor Nodavia, compiva un atto contrario ai propri doveri di ufficio, segnatamente attestava in una lettera da lui firmata che i lavori dell'appalto erano iniziati entro i cinque anni dal rilascio della autorizzazione paesaggistica, dietro la promessa che Italferr, per il tramite di Lorenzetti e Lombardi, avrebbe aderito alle richieste economiche di un amico del Mele, certo Luise.

In Roma tra ottobre e novembre 2012

**SARACENO,
GUGLIATA
CLARIZIA**

T) per il reato previsto e punito dagli artt 110 codice penale art. 137 comma 1 del D.Lgs 152/2006, 61 n. 2 codice penale , per aver attivato e messo in esercizio in concorso tra loro n. 7 nuovi scarichi di acque reflue industriali, sinteticamente elencati nella tabella 1, senza autorizzazione.

Tabella . 1

DITTA	Luogo insediamento	Presentazione domanda SUAP		Stato autorizzativo	Stato di fatto
		Data	Prot		
NODAVIA scpa	Via Campo d'Arrigo FI	15/04/11	15260	Non autorizzato	Attivo
NODAVIA scpa	Via Circondaria (centrale del latte)	11/07/11	4026	Non autorizzato	Attivo
NODAVIA scpa	Via Circondaria (Macelli)	11/07/11	4029	Non autorizzato	Attivo
NODAVIA scpa	Via Circondaria (ramo Belfiore)	11/07/11	4030	Non autorizzato	Attivo
NODAVIA scpa	Via Circondaria (piazzole terreni)	11/07/11	4025	Non autorizzato	Attivo
NODAVIA scpa	Via Circondaria (Corridoio attrezzato -ramo A)	11/07/11	4027	Non autorizzato	Attivo
NODAVIA scpa	Via Circondaria (Corridoio attrezzato - ramo B)	11/07/11	4028	Non autorizzato	Attivo

Con l'aggravante di avere commesso il fatto al fine di commettere il reato di cui al capo L) e M) .

In Firenze accertato il 27/9/2011 e in atto alla fine di novembre 2011

**SARACENO
GUGLIATA
CLARIZIA**

U) per il reato previsto e punito dagli artt 110 codice penale art. 137 comma 1 del D.Lgs 152/2006 per aver aperto nuovi scarichi di acque reflue industriali in concorso tra loro nel cantiere per la realizzazione dell'opera "Scavalco" – lotto 1 delle realizzazione del Nodo di Firenze linea ferroviaria Alta Velocità., via Sestese loc. Rifredi - Firenze, e più precisamente:

- 1. scarico proveniente dall'aggottamento dell'acqua di falda in commistione con acque di scolo dal pavimento della galleria artificiale e dalle lavorazioni ivi effettuate, raccolte per pendenza in un pozzetto collocato nel pozzo di arrivo della fresa e scaricate nella fognatura comunale di via del Sodo;**
- 2. scarico proveniente dall'aggottamento dell'acqua di drenaggio esterna alla galleria artificiale in commistione con acque di scolo del pavimento della galleria e dalle lavorazioni ivi effettuate, raccolte per pendenza in un pozzetto collocato nella prima parte della galleria artificiale e scaricate direttamente in una zanella di scolo delle meteoriche collegata al fosso di Quarto.**

In Firenze accertato il 21/10/2011 e in atto alla fine di novembre 2011

